

---

# Studio Bozzo

---

## **Dottori Commercialisti Revisori contabili**

dott. Roberto Bozzo

In collaborazione con

dott. Luca Leone  
dott. Giovanni Beniscelli  
dott. Marco Mortara Crovetto

## **Controllo di gestione**

V b di Valter Barbasio

## **Avvocati**

avv. Dante Mirengi  
avv. Raffaella Femia

## **Consulente del lavoro**

dott. Raffaele Cosentino

## **Elaborazione Dati**

**AL.CA.** dati di Mimmo Tringale

---

## **Informative e news per la clientela di studio**

---

Le *news* di maggio

In scadenza il diritto annuale Cciaa 2016

Acconto 2016 Imu e Tasi

L'assoggettabilità ad Irap di professionisti, agenti e piccoli imprenditori

Scade il prossimo 30 giugno la possibilità di rideterminare il valore di terreni e partecipazioni

L'Agenzia delle entrate ufficializza i chiarimenti forniti nei forum con la stampa specializzata

Le novità negli studi di settore per l'anno 2015

*Bonus* mobili giovani coppie – I chiarimenti dell'Agenzia

Approvato il modello Ipea per lo scomputo delle perdite in caso di accertamento

## **I formulari operativi**

---

*Fac simile* di dichiarazione per il non assoggettamento ad Irap per professionisti

*Fac simile* di dichiarazione per il non assoggettamento ad Irap per agenti di commercio, promotori finanziari, broker assicurativi e piccole imprese

## **Le procedure amministrative e contabili in azienda**

---

Il contratto di agenzia

## Informative e news per la clientela di studio

---

### CANONE RAI

#### **Presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento entro il 16 maggio 2016**

L'Agenzia delle entrate ha chiarito che i contribuenti hanno più tempo per presentare la dichiarazione sostitutiva al canone di abbonamento alla televisione. Il termine per presentare la dichiarazione sia cartacea sia online è spostato al 16 maggio 2016. Il provvedimento aggiorna anche le istruzioni relative al modello di dichiarazione sostitutiva per tenere conto dei chiarimenti sulla definizione di apparecchio televisivo contenuti nella Nota n.9668 del MiSE del 20 aprile 2016.

**(Agenzia delle Entrate, Provvedimento e Comunicato stampa, 21/04/2016)**

### APPALTI PUBBLICI

#### **Publicato il nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione**

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Codice degli Appalti ("Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture") che si applica a tutte le gare indette dal 19 aprile 2016. Contestualmente è stato abrogato con effetto immediato il vecchio Codice degli Appalti (D.Lgs. n.163/2006) pur rimanendo ad oggi tuttora in vigore alcune disposizioni del Regolamento n.207/2010 che conteneva le modalità di attuazione del vecchio Codice.

**(D.Lgs. n.50 del 18/04/2016, G.U. n.91 del 19/04/2016)**

### CREDITO DI IMPOSTA

#### **Credito di imposta per la vendita di strumenti musicali nuovi a favore degli studenti del conservatorio**

Con il Provvedimento dell'8 marzo 2016 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il credito di imposta è concesso al rivenditore/produttore per la vendita di strumenti musicali nuovi a studenti iscritti ai corsi di strumento e ai corsi di laurea di primo livello secondo il nuovo ordinamento. Il credito di imposta spetta per gli acquisti effettuati fino al 31 dicembre 2016 per un importo non superiore a euro 1.000 per ogni studente (in ogni caso per un importo non superiore al prezzo di acquisto dello strumento). Per usufruire del beneficio il rivenditore/produttore, prima di concludere la vendita dello strumento musicale, deve comunicare all'Agenzia delle Entrate una serie di dati (codice fiscale proprio, dello studente e dell'istituto che ha rilasciato il certificato d'iscrizione, ecc.). Per ogni comunicazione inviata è previsto il rilascio di un'apposita ricevuta attestante la fruibilità o meno del bonus allo studente e di conseguenza del credito d'imposta in capo al rivenditore/produttore. Il credito d'imposta in esame è utilizzabile nel modello F24 con il codice tributo 6865 dal secondo giorno lavorativo successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità. L'F24 nel quale il credito di imposta viene esposto deve essere obbligatoriamente presentato mediante i canali tramite Entratel o Fisconline.

**(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.26, 20/04/2016 e Circolare n.15, 27/04/2016)**

## RIVALUTAZIONE BENI IMPRESA

### Rinominati i codici tributo 1811 e 1813 utili al versamento della imposta sostitutiva e del saldo attivo

La Legge di Stabilità per l'anno 2016 ha reintrodotto la possibilità di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio d'esercizio in corso al 31 dicembre 2014, nonché di affrancare il saldo attivo della rivalutazione. Per consentire il versamento mediante modello F24 delle imposte sostitutive sono stati ridenominati i codici tributo 1811 e 1813:

- 1811 denominato *"Imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni – articolo 1, comma 892, L. 208/2015"*;
- 1813 denominato *"Imposta sostitutiva relativa al saldo attivo di rivalutazione – articolo 1, comma 891, L. 208/2015"*.

A decorrere dal 9 maggio 2016 per tali codici tributo non è più richiesta la compilazione del campo "rateazione/regione/prov./mese rif."

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.30, 26/04/2016)

## START UP INNOVATIVE

### Nuove norme sulle agevolazioni fiscali a favore di coloro che investono in *start up* innovative

Il Decreto 25 febbraio 2016 del Mef reca le disposizioni di attuazione dei commi da 1 a 7 dell'articolo 29 del D.L. 179/2012 al fine di adeguare la disciplina ai nuovi orientamenti comunitari in materia di capitale di rischio e alla decisione della Commissione europea del 14 dicembre 2015 che ha autorizzato gli aiuti anche per il 2016. Importanti e sostanziali sono le novità introdotte con il nuovo decreto rispetto alla precedente disciplina, dettata dal decreto interministeriale del 30 gennaio 2014, che ora ha cessato tutta la sua efficacia. La prima novità riguarda l'estensione al 2016 e il rafforzamento delle agevolazioni fiscali a favore dei soggetti che investono nel capitale delle imprese *start up* innovative. Per le persone fisiche è prevista la detrazione Irpef del 19% degli investimenti fino a un massimo investito pari a 500.000 euro. I soggetti passivi Ires potranno fruire di una deduzione dal reddito complessivo di un importo pari al 20% dei conferimenti effettuati, fino a 1,8 milioni euro. Le percentuali salgono rispettivamente al 25% e al 27% nel caso di investimenti nelle *start up* a vocazione sociale o per gli investimenti in *start up* innovative che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico. La seconda novità riguarda l'innalzamento della soglia di investimenti ammissibili per ciascuna *start up* innovativa. Una ulteriore modifica riguarda l'aumento da 2 a 3 anni del periodo obbligatorio in cui mantenere l'investimento, pena la decadenza dalle agevolazioni. Vengono, infine, razionalizzate le cause di decadenza dell'agevolazione: non determina più la decadenza dell'incentivo la perdita dello *status* di *start up* innovativa, se dovuta al superamento del limite temporale dei 5 anni dalla costituzione, o del tetto di 5 milioni di euro del valore della produzione annua o la quotazione su una piattaforma multilaterale di negoziazione.

(Ministero dell'Economia e delle Finanze, Decreto 25 febbraio 2016, G.U. n.84 dell'11/04/2016)

## OMI

### Pubblicate le quotazioni immobiliari del secondo semestre 2015

Sono disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle quotazioni immobiliari del secondo semestre 2015, che forniscono un'indicazione dei prezzi al metro quadro per diverse tipologie di immobili. È possibile conoscere le informazioni relative agli immobili in base al semestre, alla Provincia, al Comune, alla zona OMI e alla destinazione d'uso, utilizzando sia la tradizionale ricerca testuale, sia GEPOI®, il sistema di ricerca su mappa. Sul sito web è possibile consultare anche le quotazioni dei semestri precedenti, seguendo questo percorso: Documentazione → Osservatorio del mercato immobiliare → Banche dati → Quotazioni immobiliari.

(Agenzia delle Entrate, Comunicato stampa, 15/03/2016)

## Informative e news per la clientela di studio

---

Ai gentili Clienti

Loro sedi

### Oggetto: IN SCADENZA IL DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016

Il diritto camerale è un diritto dovuto annualmente alla Camera di Commercio da parte di tutte le imprese iscritte o annotate al Registro Imprese. Il diritto è dovuto alle sedi delle Camere di commercio ove la società ha la sede legale ovvero le unità locali, sedi secondarie o uffici di rappresentanza. Nel caso di trasferimento delle sedi, unità o uffici in altra provincia, il diritto è dovuto alla Cciaa in cui è ubicata la sede legale al 1° gennaio dell'anno in corso.

#### Soggetti obbligati

Sono obbligate al pagamento del diritto annuale:

- imprese individuali iscritte o annotate nella sezione ordinaria e speciale;
- società semplici agricole;
- società semplici non agricole;
- società cooperative e consorzi;
- enti economici pubblici e privati;
- aziende speciali e consorzi previsti dalla L.267/2000;
- Geie - Gruppo europeo di interesse economico;
- società di persone (Snc, Sas);
- società tra avvocati previste dal D.Lgs.96/2001;
- società tra professionisti (Stp);
- imprese estere con unità locali in Italia;
- Srl (anche unipersonali), Spa e Sapa;
- società consortili a responsabilità limitata per azioni.

#### Soggetti esclusi

Sono escluse dal pagamento del diritto annuale:

- le imprese nei confronti delle quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa nell'anno 2015 (salvo l'esercizio provvisorio dell'attività);
- le imprese individuali che abbiano cessato l'attività nell'anno 2015 e abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro Imprese entro il 30 gennaio 2016;
- le società ed altri enti collettivi che abbiano approvato il bilancio finale di liquidazione nell'anno 2015 e abbiano presentato la domanda di cancellazione al Registro Imprese entro il 30 gennaio 2016;
- le cooperative nei confronti delle quali l'Autorità Governativa abbia adottato un provvedimento di scioglimento (come prevede l'articolo 2545-*septiesdecies*, cod. civ.) nell'anno 2015.

#### Il calcolo del diritto annuale

La nota del Ministero dello sviluppo economico n. 279880 del 22 dicembre 2015 ha fornito indicazioni in merito agli importi da versare per l'anno 2016, tenendo conto della riduzione degli importi del diritto annuale stabilita dall'articolo 28, L. 114/2014 per gli anni 2015 e seguenti.



Le imprese individuali ed i soggetti iscritti al Rea pagano un diritto annuale in misura fissa, mentre gli altri soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale commisurato al fatturato dell'esercizio precedente. È necessario tener presente che ciascuna Camera di commercio può determinare delle maggiorazioni da applicare agli importi stabiliti dal Ministero dello sviluppo economico. Il pagamento deve essere effettuato a mezzo modello F24 entro il 16 giugno 2016, ovvero entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, oppure entro 30 giorni dalla data di scadenza con la maggiorazione dello 0,40%.

Per i soggetti individuati nella seguente tabella, dal 1° gennaio 2016 gli importi del diritto annuale sono fissi (da arrotondare all'unità di euro nella compilazione del modello F24 per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5 o per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5):

Tipologia d'impresa/società	Costi sede	Costi U.I.*
Imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese (comprese le società semplici non agricole e le società tra avvocati)	€ 120,00	€ 24,00
Imprese individuali iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)	€ 53,00	€ 11,00
Società semplici agricole	€ 60,00	€ 12,00
Unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero	---	€ 66,00
Soggetti iscritti al Rea (associazioni, fondazioni, comitati, etc.)	€ 18,00	---

\* L'importo relativo alle unità locali è calcolato nella misura del 20% del diritto dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di 120 euro per ognuna di esse, ad eccezione dei soggetti iscritti solo al Rea che pagano solo il diritto fisso di 18 euro.

Tutte le altre imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese, anche se annotate nella sezione speciale, versano un importo del diritto annuale commisurato al fatturato complessivo realizzato nell'anno precedente. Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall'impresa nel 2015; sul totale così determinato va applicata una riduzione del 40%:

Aliquote in base al fatturato 2015 ai fini Irap		
fatturato		aliquote
da euro	a euro	
0	100.000,00	€ 200,00 (misura fissa)
oltre 100.000	250.000,00	0,015%
oltre 250.000	500.000,00	0,013%
oltre 500.000	1.000.000,00	0,010%
oltre 1.000.000	10.000.000,00	0,009%
oltre 10.000.000	35.000.000,00	0,005%
oltre 35.000.000	50.000.000,00	0,003%
oltre 50.000.000	---	0,001% (fino ad un max. di €40.000,00)

### Esempio

La società Immobiliare Piano Srl con sede legale in una provincia ove la Camera di commercio non ha deliberato maggiorazioni e senza unità locali ha un fatturato desumibile dalla somma dei righe IC1 e IC5 della dichiarazione Irap relativa al periodo di imposta 2015 pari a 2.610.596 euro. L'importo base derivante dalla applicazione delle aliquote su menzionate è pari a 449,95 euro, che ridotto del 40% determina un importo del diritto dovuto per l'anno 2016 pari a 269,97 euro che arrotondato all'unità di euro va esposto nel modello F24 per 270 euro.

### Unità locali

- Le imprese che esercitano l'attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ogni unità e alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di 120 euro per ciascuna unità locale (l'arrotondamento all'unità di euro dovrà essere applicato una sola volta al termine del calcolo dopo aver sommato quanto dovuto per la sede e le unità locali, in tutti i calcoli intermedi sia per la sede che per le unità locali vanno invece mantenuti cinque decimali);
- se sono dovuti diritti a diverse Camere di commercio, va compilato sul modello F24 un rigo per ognuna di esse indicando distintamente gli importi dovuti a ciascuna Camera di commercio, la relativa sigla provincia, l'anno di riferimento 2016 e il codice tributo 3850;
- le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero devono versare per ciascuna di esse in favore della Camera di commercio nel cui territorio competente sono ubicate, un diritto annuale pari a 66 euro.

### Conseguenze del mancato pagamento

Il pagamento del diritto annuale è condizione, dal 1° gennaio dell'anno successivo (articolo 24, comma 35, L. 449/1997), per il rilascio delle certificazioni da parte dell'ufficio del Registro Imprese. Il sistema informatico nazionale delle Camere di Commercio, quindi, non permette l'emissione di certificati relativi ad imprese non in regola con il pagamento. Spesso l'impresa si accorge di non essere in regola con il pagamento del diritto annuale soltanto in occasione della richiesta di un certificato, scoprendo così che non può essere rilasciato a causa del debito per il diritto annuale.

Si segnala alla gentile Clientela di verificare la ricezione via pec della lettera informativa della Camera di commercio di competenza utile per il versamento del diritto annuale. Qualora si intendesse affidare il conteggio dell'importo del diritto annuale Cciaa allo studio, è richiesto l'invio della lettera informativa pervenuta dalla Camera di commercio mediante posta elettronica certificata.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

*firma*

## Informative e news per la clientela di studio

---

Ai gentili Clienti

Loro sedi

### Oggetto: ACCONTO 2016 IMU E TASI

In questo contributo si provvederà a ricordare le principali regole applicative Imu e Tasi, partendo dalle scadenze e regole di versamento, per poi ricordare (sinteticamente) quali siano gli immobili interessati dalle due imposte, le rispettive basi imponibili e le eventuali riduzioni.

Si coglie l'occasione per ricordare alla clientela dello Studio di fornire il più tempestivamente possibile tutti i dati riguardanti modificazioni soggettive (acquisizioni, cessioni, etc.) e oggettive (modifiche catastali, inagibilità, ristrutturazioni, etc.) degli immobili posseduti, onde agevolare il calcolo delle imposte.

Si rammenta che, per entrambi i tributi, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto tale possesso (a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero).

#### Versamenti

Imu e Tasi vengono versate integralmente a favore del Comune, mentre nei confronti dell'Erario sarà riservata la sola Imu dei fabbricati di categoria catastale D, applicando l'aliquota d'imposta dello 0,76% (il Comune, eventualmente, può stabilire a suo favore, una maggiorazione sino allo 0,3%).

L'acconto risulta dovuto sulla base di aliquote e detrazioni deliberate per l'anno precedente (quindi quelle del 2015), mentre il conguaglio a saldo sarà determinato sulla base delle aliquote 2016, se approvate entro il termine del 28 ottobre (in caso contrario anche il saldo sarà calcolato sulla base delle aliquote 2015).

	scadenza	Parametri di calcolo
Acconto 2016	16 giugno 2016	Aliquote 2015
Saldo 2016	16 dicembre 2016	Aliquote 2016 (se approvate entro 28 ottobre)

È consentito il versamento in unica soluzione entro il 16 giugno 2016 (nel qual caso si terrà già da subito conto delle aliquote deliberate per l'anno in corso).

Il versamento può essere effettuato tramite apposito bollettino, ovvero tramite il modello F24, con utilizzo degli specifici codici tributo:

Codice tributo Imu	Immobile	Destinatario versamento
3912	Abitazione principale e pertinenze	Comune
3914	Terreni	Comune
3916	Aree fabbricabili	Comune
3918	Altri fabbricati	Comune
3925	Fabbricati D	Stato
3930	Fabbricati D (incremento)	Comune

Codice tributo Tasi	Immobile	Destinatario versamento
3958	Abitazione principale e pertinenze	Comune
3959	Fabbricati rurali ad uso strumentale	Comune
3960	Aree fabbricabili	Comune
3961	Altri fabbricati	Comune

L'utilizzo del modello F24 consente la compensazione del tributo dovuto con altri crediti vantati dal contribuente.

## Le aliquote applicabili

### ⇒ Imu

L'aliquota di base prevista per l'Imu è stata fissata allo 0,76%: i Comuni possono agire su tale aliquota modificandola in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali (quindi il *range* dell'aliquota ordinaria sarà compreso tra 4,6 per mille e il 10,6 per mille).

### ⇒ Tasi

L'aliquota Tasi è invece molto più vincolata e, in parte, dipende da quanto stabilito per l'Imu:

- per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della Tasi non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
  - la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere in ogni caso superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Imu al 31 dicembre 2013, quindi si deve fare riferimento ad un tetto fissato al 10,6 per mille per la generalità degli immobili, ovvero ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie (6 per mille per le abitazioni principali, ove dovuta);
  - è consentito ai Comuni di derogare a tale limite per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che tale previsione sia già stata in passato deliberata per il 2015;
  - per gli immobili invenduti delle imprese di costruzione è prevista un'aliquota massima del 2,5 per mille.
- Con questa articolatissima situazione è di fondamentale importanza verificare puntualmente la delibera e il regolamento adottati dal singolo Comune, controllando in parallelo regolamenti Imu e Tasi.

## I soggetti passivi

### ⇒ Imu

Sono soggetti passivi Imu i possessori di qualunque immobile, e in particolare:

- il proprietario di immobili (solo se in piena proprietà, ossia per la quota non gravata da usufrutto);
- l'usufruttuario (nel qual caso il titolare della nuda proprietà non deve versare);
- il titolare del diritto d'uso;
- il titolare del diritto di abitazione: nel caso di decesso di uno dei due coniugi, con riferimento alla casa coniugale, pagherà il coniuge superstite. Con riferimento agli altri immobili di proprietà del defunto pagherà l'imposta ciascuno degli eredi in ragione delle proprie quote di spettanza;
- il titolare del diritto di enfiteusi;
- il titolare del diritto di superficie;
- il concessionario di aree demaniali;
- nel caso di immobile utilizzato in forza di contratto di *leasing* il soggetto passivo è l'utilizzatore sin dalla data di stipula del contratto (anche per l'immobile in corso di costruzione);
- il coniuge assegnatario della casa coniugale in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (quindi il coniuge non assegnatario, da quando perde il diritto a utilizzare l'immobile, non deve versare).



### ⇒ Tasi

Al soli fini Tasi, l'imposta è dovuta:

- sia dal possessore dell'immobile (definito con le stesse regole previste ai fini Imu);
- che dal detentore.

Per detentore si intende il soggetto che utilizza l'immobile in forza di un titolo diverso da un diritto reale. In particolare, sono detentori tenuti al pagamento della Tasi:

- l'inquilino, quando l'immobile è dato in locazione;
- il comodatario, quando l'immobile è oggetto di comodato;
- l'affittuario, quando l'immobile è oggetto di un contratto di affitto di azienda.

La Tasi complessivamente dovuta in relazione all'immobile deve essere ripartita tra possessore e detentore. La misura della ripartizione è decisa dal Comune tramite proprio regolamento: l'imposta a carico del detentore deve essere compresa tra il 10% ed il 30% dell'imposta complessivamente dovuta sull'immobile (la parte rimanente è a carico del possessore). Se il Comune nulla prevede al riguardo, la quota a carico del detentore è del 10%.

L'imposta deve essere determinata secondo le condizioni soggettive del possessore.

In relazione all'esonero Tasi previsto dal 2016 per l'abitazione principale, in caso di immobile locato occorre tenere presente che:

- se l'inquilino/comodatario abita l'immobile, non dovrà versare Tasi;
- il possessore, al contrario, sulla quota di sua pertinenza, dovrà pagare regolarmente su tale immobile sia l'Imu che la Tasi.

### Gli immobili interessati

L'Imu e la Tasi si devono versare con riferimento agli immobili posseduti sul territorio di ciascun Comune.

Dal 2016 l'abitazione principale, già esente da Imu, diviene esente anche dalla Tasi.

	Imu	Tasi
Fabbricati	SI	SI
Abitazione principale, pertinenze e fabbricati assimilati	NO (solo A/1, A/8, A/9)	NO (solo A/1, A/8, A/9)
Fabbricati rurali	NO	SI
Aree fabbricabili	SI	SI
Terreni agricoli	SI	NO

### ⇒ Fabbricati

I fabbricati sono imponibili sia ai fini Imu che ai fini Tasi secondo le medesime regole. Ad esclusione dei fabbricati di categoria catastale D privi di rendita (per i quali si utilizzano i valori contabili), per tutti gli altri fabbricati si farà riferimento alle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, alle quali applicare specifici moltiplicatori.

Categoria catastale	Moltiplicatore
A (diverso da A/10) - C/2 - C/6 - C/7	160
B	140
C/3 - C/4 - C/5	140
A/10 e D/5	80
D (escluso D/5)	65
C/1	55

Tanto ai fini Imu quanto ai fini Tasi è prevista inoltre una riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati inagibili ed inabitabili, nonché per gli immobili vincolati ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 42/2004.

I fabbricati posseduti dal costruttore (o ristrutturatore), destinati alla vendita e non locati, sono esenti dall'Imu, mentre la Tasi risulta dovuta.

Si ricorda che dal 2016 è possibile beneficiare della riduzione al 50% in relazione agli immobili dati in uso gratuito ai familiari in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato; tale agevolazione è comunque soggetta al rispetto di determinati vincoli.

#### ⇒ Terreni agricoli

I terreni agricoli sono imponibili solo ai fini Imu. La base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, a cui applicare un moltiplicatore di 135.

I terreni sono comunque esenti da Imu nelle seguenti situazioni:

- quando ubicati nei Comuni montani elencati nella circolare 9 del 1993 (quella a cui si faceva riferimento per l'Ici, così come per l'Imu sino al 2014). Alcuni Comuni sono designati parzialmente montani (PD) e l'esenzione vale per una parte del territorio comunale;
- viene confermata l'esenzione per i terreni ubicati nelle cosiddette "isole minori" indicate nell'allegato A della L. 448/2001 (sono sostanzialmente tutte le isole italiane, eccettuate la Sicilia e la Sardegna);
- per i Coltivatori Diretti e gli Imprenditori Agricoli Professionali, purché iscritti nell'apposita previdenza, l'esenzione spetta per tutti i terreni non edificabili, ovunque ubicati (quindi anche in territori pianeggianti). A tal fine, è necessario che detti terreni siano sia posseduti che condotti da parte di tali soggetti;
- viene confermata l'esenzione per i terreni a immutabile destinazione agrosilvopastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile.

#### ⇒ Aree edificabili

Le aree fabbricabili sono tassate tanto ai fini Imu quanto ai fini Tasi. La base imponibile è data dal valore venale in comune commercio. Si ricorda comunque che molti Comuni individuano dei valori di riferimento ai quali il contribuente può adeguarsi per evitare contestazioni future.

Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali è confermata la finzione di non edificabilità delle aree: se tali soggetti coltivano il terreno saranno esentati da Imu come fosse un terreno agricolo, anche se gli strumenti urbanistici, PRG o altro, lo qualificano suscettibile di utilizzazione edificatoria.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area (costruzione di nuovo edificio), di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero, ristrutturazione e risanamento conservativo, l'immobile interessato dovrà considerarsi ai fini fiscali area edificabile e la base imponibile sarà costituita dal valore venale.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

*firma*

## Informative e news per la clientela di studio

---

Ai gentili Clienti

Loro sedi

### Oggetto: L'ASSOGGETTABILITÀ AD IRAP DI PROFESSIONISTI, AGENTI E PICCOLI IMPRENDITORI

Come ogni anno in vista delle scadenze dichiarative occorre porre attenzione alla scelta di assoggettare o meno ad Irap i redditi dei professionisti.

Nel corso degli ultimi anni, difatti, la Cassazione ha previsto per il professionista la possibilità di non essere assoggettato all'imposta; in sintesi, il concetto che le numerose prese di posizione della Cassazione hanno voluto esprimere è il seguente:

*malgrado occorra valutare caso per caso, i professionisti che per l'esercizio della loro attività utilizzano una modesta quantità di beni strumentali e non fanno uso di lavoro altrui, possono ritenersi al di fuori dell'ambito di applicazione dell'Irap.*

La scelta di escludere i redditi professionali da imponibilità Irap discende, chiaramente, dalla lettura della *ratio* dell'imposta stessa che è quella di colpire la capacità contributiva del "business" che a sua volta deriva dalla combinazione di uomini, capitali, macchine, materiali, conoscenze tecniche, capacità imprenditoriali e manageriali. Sostanzialmente, quindi, colpire l'"esercizio di una attività autonomamente organizzata".


La Cassazione ha poi esteso la possibilità di applicare detto esonero anche ad altre categorie di contribuenti: sono, difatti, potenzialmente esclusi dall'assoggettamento ad Irap anche:

- gli agenti di commercio e promotori finanziari (Cassazione SS.UU., sentenza n. 12108/2009 e ss.);
- i broker assicurativi (Cassazione, sentenza n. 10851/2011);
- le piccole imprese (Cassazione, sentenza n. 15249/2010, n. 21122/2010 e n. 21123/2010).

Le sentenze citate sono solo alcune, ormai numerose, tutte di medesimo tenore e convincimento.

L'esonero si applica ai soggetti citati con i medesimi presupposti, a patto che sia impiegata nell'attività una dotazione di beni strumentali che non superi il minimo indispensabile e non venga impiegato lavoro altrui.

Considerata, quindi, la possibilità offerta dalla Cassazione e tenuto conto delle particolarità che ogni caso può presentare, le scelte che potranno essere operate in sede dichiarativa sono le seguenti:



È chiaro quindi che ogni situazione impone una valutazione e una scelta. Qualora il contribuente ritenga di non essere soggetto Irap in quanto privo del requisito di autonoma organizzazione previsto dalla norma, dovrà restituire allo Studio, debitamente sottoscritto, uno dei modelli riportati nelle pagine seguenti.

Va in conclusione segnalato che di recente la Corte di Cassazione con due sentenze (la n. 7471/2016 e la n. 7291/2016) ha affermato, rispettivamente, che la società semplice che svolge attività professionale in forma associata è soggetto passivo Irap (ammettendo prova contraria in caso di assenza di effettiva attività associata) e che lo studio associato medico, al contrario della particolare fattispecie della “medicina di gruppo”, è soggetto passivo Irap.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.  
Distinti saluti

***firma***

## I formulari operativi

---

### *Fac simile di dichiarazione per il non assoggettamento ad Irap per professionisti*

Il/La sottoscritto/a .....  
nato/a a ..... il .....  
e residente a ..... Cap .....  
in via .....  
tel. .... cell. .... Cod.Fisc. ....

#### **IN QUALITÀ DI**

- professionista individuale;
- legale rappresentante dello studio associato/società semplice .....

#### **PREMESSO CHE IL SOTTOSCRITTO**

- è reso consapevole dallo Studio dell'esito della vicenda giurisprudenziale in merito alla debenza Irap da parte dei liberi professionisti;
- è reso consapevole dallo Studio del significato attribuito al concetto di "Attività autonomamente organizzata" così come ritraibile dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 156/ 2001 e, tra le altre, dalle sentenze della Corte di Cassazione n. 3672-3673-3674-3675-3676-3677-3678-3679-3680-3681-3682 del 16 febbraio 2007 e n. 12108-12109-12110-12111 del 26 maggio 2009;

#### **RITIENE**

- di svolgere l'attività professionale senza autonoma organizzazione e, pertanto, di non essere soggetto passivo dell'Irap;

#### **A TAL FINE RICHIEDE**

- allo Studio di **non redigere la dichiarazione Irap per l'anno 2015 e per le future annualità**, salvo successive comunicazioni, consapevole delle conseguenze di tale scelta e nel contempo sollevando lo Studio da qualunque responsabilità in merito alle eventuali sanzioni tributarie derivanti dal comportamento qui adottato.

Data, lì .....

Firma

.....

## I formulari operativi

---

**Fac simile di dichiarazione per il non assoggettamento ad Irap per agenti di commercio, promotori finanziari, broker assicurativi e piccole imprese**

Il/La sottoscritto/a .....  
nato/a a ..... il .....  
e residente a ..... Cap .....  
in via .....  
tel. .... cell. .... Cod.Fisc. ....

### IN QUALITÀ DI

- agente di commercio
- promotore finanziario
- broker assicurativo
- imprenditore individuale

### PREMESSO CHE IL SOTTOSCRITTO

- è reso consapevole dallo Studio dell'esito della vicenda giurisprudenziale in merito alla debenza Irap da parte degli agenti di commercio, dei promotori finanziari e delle piccole imprese;
- è reso consapevole dallo Studio del significato attribuito al concetto di "Attività autonomamente organizzata" così come ritraibile dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 156/2001 e dalle sentenze della Corte di Cassazione n. 12108-12109-12110-12111/2009, nonché delle sentenze n. 15249/10, 21122/10, 21123/10, 10851/11;

### RITIENE

- di svolgere l'attività senza autonoma organizzazione e, pertanto, di non essere soggetto passivo dell'Irap;

### A TAL FINE RICHIEDE

- allo Studio di **non redigere la dichiarazione Irap per l'anno 2015 e per le future annualità**, salvo diverse successive comunicazioni, consapevole delle conseguenze di tale scelta e nel contempo sollevando lo Studio da qualunque responsabilità in merito alle eventuali sanzioni tributarie derivanti dal comportamento qui adottato.

Data, lì .....

Firma

.....

## Informative e news per la clientela di studio

---

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

### **Oggetto: SCADDE IL PROSSIMO 30 GIUGNO LA POSSIBILITÀ DI RIDETERMINARE IL VALORE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI**

In dirittura d'arrivo l'ennesima possibilità (è la tredicesima) concessa dal Legislatore per procedere alla rivalutazione di partecipazioni in società non quotate e terreni da parte di persone fisiche per operazioni estranee all'attività di impresa, società semplici, società ed enti ad esse equiparate di cui all'articolo 5, Tuir, enti non commerciali per i beni che non rientrano nell'esercizio di impresa commerciale e soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia.

Scade, infatti, il prossimo 30 giugno 2016 il termine per procedere all'asseverazione della perizia di stima del terreno o della società riferita alla partecipazione detenuta nonché al versamento della relativa imposta sostitutiva nella sua interezza o nella prima delle tre rate annuali previste in caso di opzione per il suo versamento rateizzato.

#### **La rivalutazione delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2016**

L'aliquota per la rivalutazione del costo delle partecipazioni in società di qualsiasi tipo, purché non negoziate in mercati regolamentati, è stata uniformata all'8% sia per le partecipazioni qualificate sia per le partecipazioni non qualificate. La rivalutazione può essere eseguita se le partecipazioni sono detenute alla data del 1° gennaio 2016, e consegue effetti solo se si redige un'apposita perizia di stima entro il 30 giugno 2016, che è anche la data per versare l'imposta sostitutiva dovuta, ovvero la prima rata. Si ricorda che sulla seconda e terza rata sono dovuti interessi nella misura del 3% annuo. La perizia di stima deve essere redatta da un dottore commercialista, esperto contabile, revisore legale dei conti o perito iscritto alla Cciaa ed asseverata presso un tribunale, un giudice di pace o un notaio entro la stessa data del 30 giugno 2016.

L'imposta sostitutiva va applicata sul valore complessivo del bene come definito dalla perizia alla data del 1° gennaio 2016, indipendentemente dal prezzo di acquisto della partecipazione, con un'aliquota dell'8% che si presenta unica:

- per le partecipazioni qualificate;
- per le partecipazioni non qualificate.

La perizia deve essere riferita all'intero patrimonio sociale, indipendentemente dal fatto che oggetto della cessione sia solo una quota delle partecipazioni detenute nella società. Il costo della perizia può essere alternativamente:

- sostenuto da parte dei soci interessati alla rivalutazione della propria quota di partecipazione (in questo caso è un costo incrementativo del valore della partecipazione);
- sostenuto da parte della società (in questo caso è consentita la deduzione del costo in quote costanti nell'esercizio e nei 4 successivi).

#### **La rivalutazione dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2016**

L'aliquota per la rivalutazione del costo dei terreni agricoli o edificabili (inclusi i terreni lottizzati o quelli sui quali sono state costruite opere per renderli edificabili) posseduti a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi è dell'8%: la rivalutazione diventa uno strumento utile per ridurre la tassazione sull'eventuale plusvalenza derivante dalla cessione dei terreni a titolo oneroso. Mentre le

plusvalenze realizzate in occasione di cessioni a titolo oneroso di terreni edificabili sono sempre tassate, quelle realizzate in occasione di vendite di cessioni a titolo oneroso di terreni agricoli sono tassate sono nel caso in cui si tratti di “rivendite” infraquinquennali.

La rivalutazione vale anche per:

- i terreni oggetto successivamente di esproprio;
- i terreni posseduti in comunione pro-indiviso;
- le particelle di terreno accatastate comprendenti parte di terreno agricolo e parte di terreno edificabile (è possibile rivalutare solamente la parte di terreno edificabile identificata dallo strumento urbanistico);
- il diritto edificatorio (*ius aedificandi*), cioè il cosiddetto diritto di cubatura, trascrivibile agli atti dell’Agenzia del territorio.

Per quanto riguarda i terreni edificabili (si ricorda che per quelli agricoli la plusvalenza scatta solo se sono rivenduti nei 5 anni dal loro acquisto oneroso) il valore dichiarato in atto costituisce anche il valore minimo di riferimento per il pagamento delle imposte indirette: pertanto, il profilo di interesse è duplice riguardando tanto il venditore (ai fini della plusvalenza tassata in sede di imposte dirette) quanto l’acquirente (ai fini dell’importo dell’imposta di registro da assolvere all’atto dell’acquisto).

La rivalutazione può essere eseguita se il terreno (agricolo o edificabile) è detenuto alla data del 1° gennaio 2016, e consegue effetti solo se si redige un’apposita perizia di stima entro il 30 giugno 2016, che è anche la data per versare l’imposta sostitutiva dell’8%, ovvero la prima rata. Si ricorda che sulla seconda e terza rata sono dovuti interessi nella misura del 3% annuo.

La perizia di stima deve essere redatta da un ingegnere, architetto, geometra, dottore agronomo, agrotecnico, perito agrario o perito industriale edile. Il giuramento presso un Tribunale, un giudice di pace o un notaio della perizia di stima deve avvenire entro la stessa data del 30 giugno 2016.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

*firma*



## Informative e news per la clientela di studio

---

Ai gentili Clienti

Loro sedi

### Oggetto: L'AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIALIZZA I CHIARIMENTI FORNITI NEI FORUM CON LA STAMPA SPECIALIZZATA

L'Agenzia delle entrate ha riepilogato, nella circolare n. 12/E/2016, le risposte fornite in occasione dei consueti forum con la stampa specializzata dello scorso mese di gennaio.

Si sono analizzate, principalmente, le novità della Legge di Stabilità e dei decreti attuativi della Legge Delega di riforma del sistema tributario; per ovviare alla eterogeneità degli argomenti si è provveduto ad accorpare le varie indicazioni per macro tematiche, in modo da rendere più agevole la ricerca degli argomenti di interesse. Per l'eventuale necessità di approfondimento, è stato comunque indicato il numero della risposta nella colonna "Riferimento".

AGEVOLAZIONI PER ACQUISTO IMMOBILI			
Argomento	Descrizione	Rif.	
<b>Piccola proprietà contadina</b>	La legge di stabilità 2016 estende i benefici fiscali previsti per l'acquisto a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze a favore di coltivatori diretti e IAP, anche agli acquisti effettuati dal coniuge e dai parenti in linea retta dei medesimi, purché proprietari di terreni agricoli e conviventi. In tal caso, per il coniuge e i parenti in linea retta l'iscrizione nella gestione previdenziale e assistenziale non è necessaria per l'accesso alle agevolazioni in parola. Tuttavia, si decade dall'agevolazione fruita qualora, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti di trasferimento, vengano alienati volontariamente i terreni ovvero venga cessata la coltivazione degli stessi.	<b>1</b>	
<b>Agevolazioni prima casa</b>	La legge di stabilità ha sancito la possibilità di avvalersi dell'agevolazione per l'acquisto della prima casa anche nelle ipotesi in cui non si sia ancora ceduto il precedente immobile acquisito con le agevolazioni, impegnandosi alla alienazione entro un anno.		
	Spettanza del credito di imposta	Anche a seguito della possibilità di acquistare con agevolazione prima casa un nuovo immobile non di lusso prima di avere ceduto il precedente (che dovrà essere venduto entro un anno), si conferma che il credito di imposta per il riacquisto spetta comunque. All'atto di acquisto del nuovo immobile con le agevolazioni "prima casa" il contribuente potrà, quindi, fruire del credito di imposta per l'imposta dovuta in relazione al nuovo acquisto nel limite, in ogni caso, dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposte in occasione dell'acquisizione dell'immobile preposseduto.	<b>2.1</b>
	Nuovo acquisto soggetto ad IVA	La possibilità di acquistare con le agevolazioni il nuovo immobile – prima di cedere il precedente – si estende non solo al comparto del registro ma anche a quello dell'Iva, con possibilità di richiedere applicazione dell'aliquota 4%	<b>2.2</b>
	Nuovo acquisto a titolo gratuito	L'agevolazione spetta anche nel caso di acquisto di nuova prima casa con atto di donazione e/o successione, a condizione che nell'atto risulti l'impegno all'alienazione del precedente fabbricato entro un anno	<b>2.3</b>

	Cessione del precedente immobile	La nuova disciplina trova applicazione in relazione agli atti di acquisto di immobili posti in essere a decorrere dal 1° gennaio 2016. Per gli atti conclusi prima di tale data non può essere richiesto il rimborso delle eventuali maggiori imposte versate né può essere riconosciuto un credito d'imposta.	<b>2.4</b>
--	----------------------------------	--	------------

<b>CEDOLARE SECCA</b>			
<b>Argomento</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Rif.</b>
<b>Cedolare secca</b>	Aliquota ridotta 10%	L'aliquota ridotta del 10% per cedolare secca può essere applicata per i contratti a canone concordato (o concertato), stipulati sulla base di appositi accordi, relativi ad abitazioni site nei comuni con carenze di disponibilità abitative e nei comuni ad alta tensione abitativa. Nel 2014 è stata estesa tale possibilità anche "ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi 5 anni precedenti ... , lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi. Qualora in tali comuni non siano mai stati definiti accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori per la determinazione del canone, è possibile fare riferimento all'Accordo vigente nel comune demograficamente omogeneo di minore distanza territoriale, anche situato in altra Regione.	<b>3.1</b>
	Locazioni uso foresteria	Confermando quanto già affermato con circolare n. 26/E/2011, si ritiene che non sia applicabile la cedolare secca quando i conduttori agiscono nell'esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, ancorché detti immobili vengano utilizzati dal locatario per soddisfare le esigenze abitative dei propri collaboratori o dipendenti. Sono, invece, compresi nell'ambito applicativo della cedolare secca, i contratti conclusi con enti pubblici o privati non commerciali, purché risulti dal contratto la destinazione degli immobili a finalità abitative.	<b>3.2</b>

<b>CONSOLIDATO FISCALE</b>			
<b>Argomento</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Rif.</b>
<b>Società sorelle UE e designazione</b>		Le disposizioni del D.Lgs. 147/2015, unitamente a quelle del provvedimento attuativo del 06 novembre 2015, hanno ampliato la possibilità di esercitare l'opzione per il regime del consolidato anche alle società "sorelle", sia residenti in Italia, sia stabili organizzazioni di società residenti in Stati appartenenti all'Unione Europea (UE) ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE) con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, consentendo di consolidare le proprie basi imponibili, purché il soggetto non residente controllante designi una delle società controllate "sorelle" a esercitare l'opzione per la tassazione di gruppo e ad assumere la qualità di consolidante.	<b>4</b>
	Schema grafico	<pre> graph TD     A[A estera] --- B[B ita]     A --- C[C ita]     B --- D[D ita]     subgraph CONSOLIDATO         A         B         C         D     end </pre>	

	<p><b>Primo caso:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se A designa B ad esercitare l'opzione come consolidante non si interrompe il consolidato fra B e D;</li> <li>• C entra nel consolidato esercitando l'opzione congiunta con B e, limitatamente a C, il triennio decorre dall'opzione congiunta di B e C.</li> </ul> <p>Nel perimetro di consolidamento entrano B, C e D, purché in capo ad A vi siano i requisiti del controllo rilevante sopra evidenziati, nei confronti di ciascuna delle società che opta per il consolidato.</p> <p>Il consolidato preesistente tra B e D:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non si interrompe, solo a condizione che l'opzione esercitata da B per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 147/2015 (7 ottobre 2015);</li> <li>• si interrompe, qualora l'opzione sia esercitata per periodi d'imposta successivi;</li> <li>• C può entrare nel consolidato esercitando l'opzione congiunta con B e, limitatamente a C, il triennio decorre dall'opzione congiunta di B e C;</li> <li>• in caso di successiva interruzione del consolidato con riferimento a B oppure C le rispettive perdite residue non utilizzate devono essere obbligatoriamente riattribuite a B o C.</li> </ul> <p><b>Secondo caso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se A designa D ad esercitare l'opzione come consolidante, si interrompe il consolidato fra B e D (perché D non può esercitare l'opzione come consolidante con una sua controllante);</li> <li>• D può esercitare solo l'opzione con C e il triennio decorre dall'opzione;</li> <li>• le eventuali residue perdite fiscali non utilizzate restano, salvo che il contratto di consolidato ne preveda la riattribuzione alla società che le ha prodotte, nella disponibilità della ex consolidante (B) e a tali perdite si applicano in ogni caso le disposizioni previste dall'articolo 118, comma 2, Tuir per cui saranno utilizzabili solo da B.</li> </ul> <p><b>Terzo caso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se A designa C come consolidante, si interrompe il consolidato fra B e D,</li> <li>• se B e D optano anch'esse per il consolidato con C per il periodo d'imposta in corso al 7 ottobre 2015 non si producono - in relazione al consolidato preesistente - gli effetti di cui all'articolo 124, commi 1, 2 e 3, Tuir (sostanzialmente l'integrazione degli acconti). Le eventuali residue perdite fiscali non utilizzate restano, salvo che il contratto di consolidato ne preveda la riattribuzione alla società che le ha prodotte, nella disponibilità della ex consolidante (B) e a tali perdite si applicano in ogni caso le disposizioni previste dall'articolo 118, comma 2, Tuir per cui saranno utilizzabili solo da B e non potranno essere trasferite al nuovo consolidato. Decorre un nuovo triennio.</li> <li>• se B e D optano per il consolidato con C per periodi d'imposta successivi a quello in corso al 07 ottobre 2015, il consolidato preesistente tra B e D si interrompe con gli effetti di cui all'articolo 124, Tuir.</li> </ul>	
--	---	--

CONTENZIOSO		
Argomento	Descrizione	rif.
<b>Cessazione liti di modesto importo</b>	L'Agenzia conferma di avere dato istruzioni agli uffici affinché abbandonino le controversie nelle quali l'Amministrazione è soccombente, a fronte di un consolidato orientamento contrario in Cassazione	<b>5.1</b>

<b>Firma atti e dirigenti senza delega</b>	Si conferma che: <ul style="list-style-type: none"> <li>• sul sito internet dell’Agenzia è presente l’elenco dei dirigenti autorizzati alla firma degli avvisi di accertamento;</li> <li>• l’Agenzia non ha obbligo di allegare all’atto la delega di firma, né di depositarla in giudizio, salvo il caso in cui non sia il contribuente a sollevare il dubbio di legittimità nel ricorso</li> </ul>		<b>5.2</b>
<b>Reclamo: modalità di determinazione del valore</b>	Impugnazione per vizi propri del fermo o ipoteca	Il valore della controversia va determinato in base al valore dei crediti per tributi - al netto di interessi, sanzioni (salvo che le sanzioni costituiscano pretesa autonoma) e altri oneri accessori - per i quali l’Agente della riscossione ha comunicato l’iscrizione del fermo o dell’ipoteca.	<b>19.2.6</b>
	Impugnazione contestuale anche dei crediti per cui si procede	Si deve far riferimento al valore complessivo dei crediti tributari; pertanto, se il valore complessivo dei crediti tributari sottostanti al fermo o all’ipoteca supera 20.000 euro, la lite non è soggetta al procedimento di mediazione anche se le iscrizioni a ruolo contestate abbiano un valore inferiore alla predetta soglia.	
	Impugnazione della cartella per vizi propri e dei crediti per cui si procede	Gli stessi criteri si applicano di cui sopra si applicano nel caso di impugnazione di una cartella di pagamento che cumula distinte iscrizioni a ruolo (anche se eseguite da diversi enti creditori).	
<b>Conciliazione in primo o secondo grado: data di decorrenza</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La conciliazione "fuori udienza" - che si realizza attraverso il deposito in giudizio, non oltre l’ultima udienza di trattazione, di un’istanza congiunta - è esperibile qualora, alla data del 1° gennaio 2016, non si sia ancora tenuta l’ultima udienza di trattazione del giudizio di appello, senza che possa assumere rilevanza la data di notifica dell’appello e/o la pendenza del termine per la proposizione del gravame.</li> <li>• La conciliazione "in udienza" - per il cui tentativo è necessaria la trattazione in pubblica udienza - può essere esperita nei casi in cui, alla data del 1° gennaio 2016, non si sia ancora tenuta l’ultima udienza di trattazione del giudizio di appello oppure sia ancora possibile presentare l’istanza di discussione in pubblica udienza.</li> </ul>		<b>19.1.1</b>
<b>Conciliazione su liti catastali e diniego di agevolazione</b>	Sono conciliabili anche le liti relative alle operazioni catastali, che hanno ad oggetto, ad esempio, la modifica del classamento o della rendita. In questa ipotesi, gli atti catastali verranno aggiornati a seguito del perfezionamento della conciliazione e nei termini risultanti dall’accordo. Sono inoltre conciliabili le controversie che hanno ad oggetto il diniego - espresso o tacito - alla richiesta di agevolazioni.		<b>19.1.2</b>
<b>Interessi su rimborso da conciliazione o mediazione</b>	Qualora la conciliazione giudiziale o la mediazione tributaria riguardino la restituzione di tributi indebitamente versati dal contribuente, spettano gli interessi di cui all’articolo 1 (Interesse per ritardato rimborso delle imposte) del D.M. 21 maggio 2009. Gli interessi sui rimborsi vanno calcolati con le stesse modalità, a prescindere dalla circostanza che il rimborso sia riconosciuto da un provvedimento amministrativo, da un accordo conciliativo o da una sentenza.		<b>19.1.3</b>
<b>Reclamo: valore della lite su accertamenti con rettifica delle perdite</b>	Restano valide le indicazioni, contenute nel punto 1.3.1. della circolare n. 9/E/2012, relative alle modalità di calcolo del valore della controversia laddove l’avviso di accertamento rettifichi le perdite dichiarate, in quanto in proposito non sono state apportate modifiche all’articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992.		<b>19.1.4</b>
<b>Reclamo: sospensione dei termini per il ricorso</b>	La sospensione del termine di impugnazione, prevista dal nuovo quarto comma dell’articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, vale per ogni ricorso, a prescindere dalla circostanza che l’impugnazione sia soggetta o meno al procedimento di mediazione.		<b>19.1.4</b>

<b>Mediazione e conciliazione: determinazione delle sanzioni in cumulo</b>	<p>La norma ha esplicitato un concetto che già veniva applicato nella pratica, al fine di evitare che le sanzioni determinate in sede di mediazione e conciliazione (per il tramite del cumulo giuridico) potessero divenire inferiori a quelle applicabili in sede di accertamento con adesione. Pertanto, la sanzione da irrogare anche in conciliazione e mediazione, in dipendenza di una pluralità di violazioni, è determinata applicando separatamente il cumulo giuridico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per ciascun tributo</li> <li>• per ciascun periodo d'imposta.</li> </ul>	<b>19.1.5</b>
<b>Sospensione del processo e procedure amichevoli</b>	<p>I contribuenti hanno la possibilità di attivare procedure amichevoli per evitare fenomeni di doppia imposizione in ambito internazionale, ai sensi delle Convenzioni bilaterali o in ambito europeo per le sole rettifiche in materia di prezzi di trasferimento intercompany; tali procedure, potevano condurre a risultati differenti rispetto a quelli del contenzioso domestico. È stata allora prevista espressamente la facoltà delle parti processuali di ottenere, su concorde richiesta, la sospensione del processo quando sia iniziata una procedura amichevole. Nell'ipotesi di mancato raggiungimento di un accordo amichevole, la Convenzione in materia di prezzi di trasferimento prevede l'accesso alla fase arbitrale. Pertanto, emerge che la nuova facoltà concessa alle parti di chiedere la sospensione del processo quando sia iniziata una procedura amichevole non comporta modifiche sotto il profilo dei rapporti tra le predette procedure amichevoli e il contenzioso interno. Invero, nell'ipotesi in cui sia disposta la sospensione del giudizio, resterà esclusa l'eventualità che intervengano giudicati ostativi ad un diverso componimento della questione; inoltre, in caso di esperibilità della fase arbitrale, l'assenza di pronunce intervenute nelle more garantirà la facoltà di optare per la procedura arbitrale, previa rinuncia al contenzioso interno, ovvero per la prosecuzione di quest'ultimo.</p>	<b>19.1.6</b>

<b>REGIMI FISCALI AGEVOLATI</b>			
<b>Argomento</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Rif.</b>
<b>Minimi</b>	Partite Iva già attive	I soggetti che applicano il regime dei minimi possono continuare ad utilizzarlo sino alla scadenza del quinquennio, oppure anche oltre, sino al compimento del 35° anno di età	<b>6.1</b>
<b>Forfetari</b>	Le opzioni pregresse non vincolano	<p>In virtù del profondo cambiamento dei regimi fiscali, si ritiene che i contribuenti che abbiano esercitato nel 2015 opzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per il regime ordinario;</li> <li>• per il regime di vantaggio;</li> </ul> <p>possono, con il 2016, esercitare una differente scelta per il forfetario, senza risultare impegnati per un periodo di un triennio. Maggiori informazioni si ritrovano anche nella circolare n. 10/E/2016.</p>	<b>6.2</b>

<b>DETRAZIONI LEGATE AGLI IMMOBILI</b>			
<b>Argomento</b>	<b>Descrizione</b>		<b>rif.</b>
<b>Detrazioni</b>	Detrazione Iva per acquisto abitazioni ad alta efficienza energetica	<p>In via sperimentale per il 2016, si stabilisce che sia detraibile il 50% dell'Iva pagata in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione è ripartita in dieci quote costanti.</p> <p>In relazione all'agevolazione si precisa che:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) è necessario che il pagamento dell'Iva avvenga nel periodo di imposta 2016;</li> <li>2) è necessario che entro il 31 dicembre 2016 sia anche perfezionato l'acquisto, quindi non rilevano eventuali acconti corrisposti;</li> <li>3) è irrilevante il fatto che l'Iva sia applicata dal cedente per obbligo o per opzione;</li> <li>4) è irrilevante il fatto che il cedente abbia precedentemente concesso in locazione a terzi l'unità ceduta.</li> </ol>	<b>7.1</b>

	Studenti fuori sede	<p>Nel caso di canone di locazione superiore alla soglia massima di valore ammesso dalla norma, con soggetto a carico di entrambe i genitori, la detrazione deve essere calcolata su di un importo massimo non superiore a 2.633 euro, da ripartire tra i genitori con riferimento al loro effettivo sostenimento.</p> <p>Quindi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• canone: 4.200 euro annui</li> <li>• misura rilevante: 2.633</li> </ul> <p>Diversamente (considerando, cioè, 2.100 euro a testa per ciascun genitore), infatti, in presenza di un solo contratto, verrebbe attribuita una detrazione calcolata su di un ammontare superiore a quello massimo stabilito.</p>	<b>7.2</b>
<b>Bonus mobili</b>	Sono agevolate anche le spese sostenute entro l'anno 2016, correlate a interventi di recupero del patrimonio edilizio, a decorrere dal 26 giugno 2012, fermo restando il rispetto del limite massimo di spesa agevolabile di 10.000 euro.		<b>17.1</b>

<b>DICHIARAZIONE PRECOMPILATA</b>		
<b>Argomento</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Rif.</b>
<b>Interventi su immobili: dati presenti a sistema</b>	I dati relativi ai bonifici effettuati per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica non saranno inseriti direttamente nella dichiarazione precompilata, ma saranno riportati solo nel foglio informativo allegato alla dichiarazione, in modo che il contribuente possa verificarli e, qualora sia in possesso dei requisiti per fruire delle detrazioni, possa riportarli nella dichiarazione dei redditi.	<b>8.1</b>
<b>Spese sanitarie per familiari a carico: dati presenti a sistema</b>	<p>Se il familiare risulta a carico di più contribuenti, le spese sanitarie a lui riferite vengono inserite nelle dichiarazioni precompilate di questi ultimi in proporzione alla percentuale di carico.</p> <p>L'Agenzia utilizza esclusivamente le informazioni comunicate con le Certificazioni Uniche trasmesse.</p> <p>Il contribuente è tenuto a modificare la dichiarazione proposta dall'Agenzia delle entrate se il familiare non è in possesso dei requisiti per essere considerato fiscalmente a carico o se la spesa è stata sostenuta da un soggetto diverso o in una percentuale diversa.</p>	<b>8.5</b>
<b>Errata detrazione scoperta dopo invio della precompilata</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il contribuente è sempre tenuto a verificare i dati proposti dall'Agenzia delle entrate, apportando le necessarie modifiche o integrazioni nel caso in cui riscontri dati non corretti o incompleti;</li> <li>• Se l'errore è scoperto dopo l'invio, il contribuente può presentare un modello 730 integrativo o un modello Unico correttivo nei termini o integrativo.</li> </ul>	<b>8.2</b>
<b>Errore nella indicazione dei dati reddituali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il contribuente è sempre tenuto a verificare i dati proposti dall'Agenzia delle entrate;</li> <li>• Se si accorge di un errore nell'indicazione dei dati reddituali dopo aver accettato e inviato il 730 precompilato, il contribuente può rimediare presentando un Modello Unico correttivo nei termini o integrativo.</li> </ul>	<b>8.3</b>
<b>Rimborsi superiori a 4.000 euro</b>	Dopo le modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2016, nel caso di presentazione della dichiarazione con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata, l'Agenzia delle entrate può effettuare dei controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, se si rilevano degli elementi di incoerenza oppure se il rimborso che emerge dalla dichiarazione supera 4.000 euro.	<b>8.7</b>
<b>Indicatori di incoerenza e rimborsi Irpef</b>	<p>Nel caso di modifica dei dati della precompilata, l'Agenzia delle entrate può effettuare dei controlli preventivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se si rilevano degli elementi di incoerenza rispetto a specifici criteri;</li> <li>• ovvero determinano un rimborso superiore a 4.000 euro.</li> </ul> <p>Il controllo è effettuato entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della</p>	<b>8.4</b>

	<p>dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.</p> <p>Il rimborso è erogato non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.</p> <p>I controlli preventivi possono trovare applicazione anche con riferimento alle dichiarazioni presentate ai Caf o ai professionisti abilitati.</p> <p>Gli elementi di incoerenza saranno determinati sulla base di alcuni indicatori collegati, ad esempio, alla tipologia e all'entità delle integrazioni effettuate dal contribuente o al maggior rimborso determinato rispetto alla dichiarazione proposta.</p>	
<b>Lieve ritardo nella trasmissione dati</b>	<p>La Legge di Stabilità per il 2016 ha previsto che non si faccia luogo all'applicazione di sanzioni nei casi di lieve tardività o di errata trasmissione dei dati necessari per la precompilata, se l'errore non determina un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata. Il tutto vale solo nel caso di prima annualità di vigenza dell'obbligo di trasmissione.</p> <p>La disposizione trova applicazione per tutte le trasmissioni per le quali si applicano le sanzioni (spese mediche, tasse universitarie, interessi passivi per mutui, premi di assicurazione, certificazioni uniche, etc.).</p> <p>Con riferimento alla decorrenza, si chiarisce che la disposizione si applica esclusivamente nel primo anno in cui è stato introdotto il relativo obbligo e non in relazione al primo anno in cui il medesimo obbligo scatta per il singolo contribuente interessato.</p> <p>La non punibilità non opera in caso di omissione della trasmissione della comunicazione.</p>	<b>8.6</b>
<b>Utilizzo dati per finalità di controllo</b>	<p>I dati relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai rimborsi delle spese sanitarie;</li> <li>• ai contributi versati alle forme di previdenza complementare;</li> </ul> <p>potranno essere utilizzati dall'Agenzia non solo per la precompilata ma anche per finalità di controllo.</p>	<b>8.9</b>
<b>Termine trasmissione CU senza legami con precompilata</b>	<p>Anche per il 2016, in aderenza ai chiarimenti forniti lo scorso anno con la circolare n. 6/E/2015, l'invio delle Certificazioni Uniche che non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata può avvenire anche successivamente al 7 marzo senza l'applicazione di sanzioni, purché entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi (ST, SV, SX, SY) del modello 770.</p>	<b>8.8</b>
<b>Valore dichiarativo della CU</b>	<p>Con le modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 all'articolo 4, D.P.R. 322/1998, è stato semplificato il precedente impianto normativo attribuendo valore dichiarativo alla Certificazione Unica.</p> <p>La medesima, però, non può essere considerata alternativa rispetto al modello 770, in quanto quest'ultimo contiene i dati dei versamenti e delle compensazioni.</p>	<b>8.10</b>

<b>LEASING ABITATIVO</b>		
<b>Argomento</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Rif.</b>
<b>Destinazione immobile ad abitazione principale</b>	<p>L'aliquota dell'1,5% dell'imposta di registro trova applicazione all'atto di trasferimento dell'immobile a favore della società di leasing in presenza delle condizioni stabilite dalla Nota II-bis che devono essere sussistere in capo all'utilizzatore e, dunque a prescindere dalla circostanza che tale soggetto destini l'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria a propria abitazione principale.</p>	<b>9.1</b>
<b>Dichiarazioni utilizzatore da rendere in atto</b>	<p>Le condizioni per applicare le agevolazioni "prima casa" all'atto di trasferimento dell'immobile devono ricorrere in capo all'utilizzatore e tale soggetto sarà tenuto ad effettuare le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti previsti dalla nota II-bis.</p> <p>Tali dichiarazioni potranno essere rese dall'utilizzatore sia nell'atto di acquisto dell'immobile da parte della società di <i>leasing</i>, intervenendo volontariamente all'atto, sia nel contratto di locazione finanziaria dell'immobile (che, in tale ultimo caso, dovrà essere prodotto per la registrazione unitamente all'atto di trasferimento dell'immobile).</p>	<b>9.2</b>

<b>Registrazione contratto di leasing enunciato</b>	Poiché nell'atto di compravendita del fabbricato viene enunciato il contratto di <i>leasing</i> , si determina l'obbligo di corrispondere l'imposta di registro nella misura fissa.	<b>9.3</b>
<b>Revocatoria fallimentare nel caso di leasing abitativo</b>	Non sono soggetti all'azione revocatoria i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso. L'applicazione della disposizione è limitata all'ipotesi di acquisto dell'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria e non anche all'acquisto da parte dell'utilizzatore. Il richiamo contenuto "all'esercizio dell'attività d'impresa" conferma che si possono considerare esclusi dall'azione revocatoria solo i pagamenti effettuati dal concedente, nel caso di specie la banca ovvero l'intermediario finanziario, al venditore dell'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria.	<b>13.3</b>

<b>MAXI AMMORTAMENTI</b>			
<b>Argomento</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Rif.</b>	
<b>Beni di costo unitario &gt; 516,46 euro</b>	La maggiorazione riconosciuta del costo non determina il superamento della soglia che consente l'immediata deduzione del medesimo. Pertanto, per un bene dal costo di 500 euro, può derivare una deduzione integrale per 700 euro (500 + 40%)	<b>10.6</b>	
<b>Ininfluenza della misura della quota civilistica</b>	La misura dell'ammortamento civile, quando inferiore all'aliquota tabellare, non riduce la misura della variazione in diminuzione, che resterà sempre ancorata alla misura tabellare dell'ammortamento	<b>10.8</b>	
<b>Validità ai fini Irap</b>	Il beneficio fiscale copre solamente il comparto delle imposte dirette e, pertanto, non attribuisce alcuna agevolazione nel comparto IRAP.	<b>10.1</b>	
<b>Rapporti con le società di comodo</b>	Calcolo dei ricavi presunti	La maggiorazione del costo non va tenuta in considerazione ai fini del calcolo dei ricavi presunti, in quanto valevole ai soli fini degli ammortamenti e canoni di leasing	<b>10.2</b>
	Deduzione e reddito minimo	L'obbligo di dichiarare un reddito minimo ai fini del regime delle società di comodo non comporta la perdita dei benefici fiscali, tra cui si ascrive anche il super ammortamento	<b>10.3</b>
<b>Validità dell'acquisto e momento di deduzione</b>	Ai fini del godimento della agevolazione in parola: <ul style="list-style-type: none"> <li>l'acquisto deve essere perfezionato nel periodo rilevante (dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016)</li> <li>la deduzione spetterà, per i beni acquistati in tale periodo, a decorrere dal momento dell'entrate in funzione del bene, che potrà essere anche successiva al periodo stesso</li> </ul>	<b>10.4</b>	
<b>Forfetari</b>	L'agevolazione non spetta per i contribuenti forfetari, per il semplice fatto che i medesimi non deducono i costi in modo analitico	<b>10.5</b>	
<b>Minimi</b>	La deduzione spetta al contribuente in regime dei minimi, anche se il recupero del costo avviene con il principio di cassa e non di competenza	<b>10.7</b>	

<b>NUOVO REGIME SANZIONATORIO E RAVVEDIMENTO OPEROSO</b>		
<b>Argomento</b>	<b>Descrizione</b>	<b>rif.</b>
<b>Favor rei</b>	Le sanzioni più favorevoli al contribuente, determinate secondo le disposizioni che disciplinano la revisione del sistema sanzionatorio amministrativo, trovano applicazione anche: <ul style="list-style-type: none"> <li>in relazione alle violazioni contestate in atti notificati prima della decorrenza degli effetti della nuova normativa (1° gennaio 2016), a condizione che non siano divenuti definitivi;</li> <li>in sede di ravvedimento operoso in relazione alle violazioni commesse prima del 1° gennaio 2016.</li> </ul> Al riguardo, sul tema del <i>favor rei</i> si veda anche la circolare n. 4/E/2016.	<b>11.1</b>



<b>Responsabilità solidale nel caso di trasferimento di azienda in caso di liquidazione</b>	<p>La responsabilità solidale tra cedente e cessionario di azienda risulta esclusa, a decorrere dal 1° gennaio 2016) quando la cessione avviene nell'ambito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• una procedura concorsuale;</li> <li>• un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-<i>bis</i>, R.D. 267/1942;</li> <li>• un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera d), del predetto R.D.;</li> <li>• un procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento o di liquidazione del patrimonio.</li> </ul> <p>La responsabilità solidale del cessionario non è, invece, esclusa - e, quindi, lo stesso non è esonerato dal chiedere il certificato dei carichi fiscali pendenti ove voglia escludere la responsabilità solidale - nelle ipotesi di liquidazione ordinaria volontaria.</p>		
<b>Ravvedimento</b>	<p>Cause ostative: richiesta documenti</p>	<p>L'accesso al ravvedimento è precluso dal recapito della comunicazione degli esiti del controllo effettuato ai sensi dell'articolo 36-<i>ter</i>, recante l'indicazione delle somme dovute dal contribuente, e non dall'eventuale richiesta di documentazione, finalizzata alla verifica dei dati indicati nella dichiarazione dei redditi.</p>	<b>15.1</b>
<b>Ravvedimento operoso sul tardivo versamento della prima o dell'ultima rata di un avviso bonario</b>	<p>Nel caso di applicazione del ravvedimento operoso sul tardivo versamento della prima rata o dell'ultima rata di un piano di pagamento rateale, di fatto non si dovrà mai partire dalla sanzione base del 30%.</p> <p>Infatti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per il primo versamento, il ritardo massimo ammissibile è di 7 giorni;</li> <li>• per l'ultimo versamento, il ritardo massimo ammissibile è di 90 giorni.</li> </ul>		<b>19.2.5</b>
<b>Acquiescenza a seguito di tutela parziale</b>	<p>Secondo il novellato istituto dell'autotutela, nei casi di annullamento o revoca parziali dell'atto il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni previsti per l'atto oggetto di annullamento o revoca alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto purché rinunci al ricorso.</p> <p>Il beneficio riconosciuto al contribuente consiste nella riduzione della sanzione; se accede alla definizione agevolata, il contribuente paga:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• integralmente il tributo e i corrispondenti interessi, nonché eventuali contributi, nella misura rideterminata;</li> <li>• la sanzione, rideterminata in base al tributo rettificato in autotutela, nella misura ridotta prevista in caso di acquiescenza, cioè di non impugnazione dell'atto tributario.</li> </ul> <p>Quindi, se al momento della notifica dell'atto era possibile operare la definizione della sanzione ad 1/6 (oggi abrogata), il contribuente viene rimesso in termini per esercitare tale facoltà.</p> <p>Il termine di pagamento decorre dalla data di notifica al contribuente del provvedimento di autotutela parziale.</p> <p>La norma non richiede la contestuale formalizzazione da parte del contribuente della rinuncia all'impugnazione proposta né subordina la definizione all'accettazione della rinuncia da parte dell'ente impositore.</p> <p>Le spese del giudizio sono compensate di diritto.</p>		<b>19.2.1</b>

<b>PATENT BOX</b>		
<b>Argomento</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Rif.</b>
<b>Beni complementari</b>	<p>Con la Legge di Stabilità 2016 è stato sancito che più beni collegati da un vincolo di complementarietà possono costituire un solo bene immateriale ai fini dell'agevolazione in argomento.</p> <p>In sostanza, il vincolo di complementarietà non è più limitato a beni della stessa tipologia e può riguardare anche beni di tipologia diversa utilizzati congiuntamente per le realizzazioni di un prodotto o processo.</p> <p>Tale nuova disposizione può applicarsi anche ai regimi avviati con decorrenza dall'esercizio 2015, cioè alle opzioni e istanze di <i>ruling</i> presentate entro il 31 dicembre 2015.</p>	<b>12.1</b>

<b>Determinazione del contributo economico nel caso di sfruttamento diretto: Individuazione del metodo</b>	<p>Secondo le indicazioni Ocse, occorre applicare il metodo più appropriato al caso di specie tenendo conto che, a parità di condizioni di applicabilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il metodo del confronto di prezzo (Cup) è preferibile a tutti gli altri;</li> <li>• i metodi tradizionali basati sulla transazione sono preferibili a quelli reddituali basati sull'utile delle transazioni (ad esempio <i>Profit split</i>), tranne nei casi di: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ beni immateriali di elevato valore e caratterizzati da profili di unicità, ove risulta consigliabile fare riferimento a flussi attualizzati di reddito;</li> <li>✓ carenza di informazioni disponibili e/o affidabili, ove risulta possibile utilizzare delle "valutazioni tecniche" per stimare il prezzo ad "<i>arm's length</i>" del valore di trasferimento del bene immateriale.</li> </ul> </li> </ul> <p>Nel caso si ricorra ad altri metodi, la relativa selezione andrebbe suffragata da una spiegazione del perché i metodi riconosciuti dall'Ocse siano stati considerati meno appropriati o non praticabili nelle circostanze di specie e delle ragioni per le quali si è ritenuto che il metodo selezionato fornisca una soluzione migliore.</p>	<b>12.2</b>
--	---	-------------

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO			
Argomento	Descrizione		Rif.
<b>Note Variazione Iva</b>	Obblighi del curatore o commissario	<p>La nuova versione dell'articolo 26, D.P.R. 633/1972, stabilisce che la nota di variazione in diminuzione può essere emessa dal cedente o prestatore, in caso il mancato pagamento, a partire dalla data:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• della sentenza che dichiara il fallimento del debitore;</li> <li>• del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti, di cui all'articolo 182-<i>bis</i> della Legge Fallimentare;</li> <li>• di pubblicazione nel Registro Imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera d), della stessa legge.</li> </ul> <p>Il successivo comma 5 prevede che, a fronte della variazione in diminuzione effettuata dal creditore non sussiste, in caso di procedura concorsuale, l'obbligo di registrazione della corrispondente variazione in aumento.</p> <p>A ciò consegue che la procedura non è, altresì, tenuta al versamento della relativa imposta non essendone debitrice.</p>	<b>13.1</b>
	Accordi di ristrutturazione del debito	<p>Nel caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• accordo di ristrutturazione dei debiti, <i>ex</i> articolo 182-<i>bis</i>, Legge Fallimentare;</li> <li>• piano attestato, ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera d), Legge Fallimentare;</li> </ul> <p>permane invece l'obbligo del cessionario o committente di registrare la variazione, in rettifica della detrazione originariamente operata. Pertanto, il cedente o prestatore del servizio può portare in detrazione l'Iva, nella misura esposta nella nota di variazione, mentre la controparte è tenuta a ridurre in pari misura la detrazione che aveva effettuato, riversando l'imposta all'Erario.</p>	<b>13.2</b>
<b>Iva: aliquote e beni significativi</b>	Il caso degli infissi	<p>Ove, nel quadro dell'intervento di installazione degli infissi, siano forniti anche componenti e parti staccate degli stessi, è necessario verificare se tali parti siano connotate o meno da una autonomia funzionale rispetto al manufatto principale.</p> <p>Pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in presenza di autonomia il componente, o la parte staccata, non deve essere ricompresa nel valore dell'infisso, ai fini della verifica della quota di valore eventualmente non agevolabile;</li> <li>• in assenza di autonomia, il componente o la parte staccata concorre alla normale funzionalità dell'infisso e costituisce parte integrante dell'infisso stesso.</li> </ul>	<b>17.2</b>

	Scontrino di chiusura giornaliera	Pertanto, lo scontrino di chiusura emesso, ad esempio, alle ore 02:00 del 10 gennaio può essere annotato come corrispettivo del 9 gennaio.	<b>18.1</b>
--	-----------------------------------	--	-------------

<b>QUADRO RW E MONITORAGGIO FISCALE</b>			
<b>Argomento</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Rif.</b>
<b>Quadro RW e monitoraggio</b>	Sanzione per omessa compilazione	Le sanzioni per la omessa compilazione del quadro RW vanno determinate su ciascun rigo del modello, avendo riguardo alla casella “valore finale”. Nel caso di rapporti esteri di investimento, ciascun rigo del quadro RW si riferisce ad un “unitario rapporto finanziario”, da intendersi per tale sino a quando non vi sia l’apporto di nuovo capitale (rimane invece unitario rapporto finanziario quello per cui si muta la composizione per effetto di cessioni e riacquisti con il medesimo capitale).	<b>14.1</b>
<b>Ivafe</b>	Soggetti obbligati al pagamento	I soggetti delegati ad operare su un conto estero, comunque obbligati alla compilazione del modulo RW, non sono tenuti al versamento dell’Ivafe.	<b>14.2</b>

<b>IMPOSTA DI REGISTRO</b>			
<b>Argomento</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Rif.</b>
<b>Imposta registro</b>	Accordi di riduzione del canone	La registrazione dell’atto con il quale le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione ancora in essere è esente dalle imposte di registro e di bollo. Tale agevolazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>• spetta anche nell’ipotesi in cui le parti concordino la riduzione del canone solo per un periodo di durata del contratto (ad esempio, un anno);</li> <li>• non spetta, invece, nell’ipotesi in cui, successivamente alla registrazione dell’accordo che prevede la riduzione del canone per l’intera durata contrattuale, venga riportato il canone al valore inizialmente pattuito, in quanto la citata norma agevolativa trova applicazione ‘esclusivamente’ per l’accordo di riduzione.</li> </ul>	<b>16.1</b>

<b>RISCOSSIONE E RATEAZIONI</b>			
<b>Argomento</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Rif.</b>
<b>Lieve inadempimento non per tutti gli istituti</b>	Il Legislatore ha inteso riferire la disciplina del live inadempimento alle rateazioni disposte a seguito: <ul style="list-style-type: none"> <li>• delle comunicazioni degli esiti derivanti da controllo automatizzato o formale;</li> <li>• dell’accertamento con adesione;</li> <li>• della definizione per omessa impugnazione;</li> <li>• della mediazione</li> <li>• della conciliazione giudiziale.</li> </ul> Non risulta invece applicabile al caso della definizione agevolata delle sanzioni.		<b>19.2.2</b>
<b>Riammissione alla rateazione di piani scaduti</b>	La Legge di Stabilità per il 2016 prevede che, nelle ipotesi di adesione o di omessa impugnazione degli accertamenti, i contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione nei 36 mesi antecedenti al 15 ottobre 2015 sono riammessi al piano di rateazione inizialmente concesso, limitatamente al versamento delle imposte dirette, a condizione che entro il 31 maggio 2016 riprendano il versamento della prima delle rate scadute.		<b>19.2.3</b>

	<p>Tenuto conto che la finalità della norma è quella di ripristinare l'originario piano di rateazione consentendo al contribuente di riprendere il pagamento delle rate come se non si fosse mai verificata la decadenza, si ritiene che venga meno la ratio della sanzione del 60% ovviamente con riguardo alle sole imposte dirette.</p> <p>Qualora il contribuente, a seguito di iscrizione a ruolo per intervenuta decadenza, avesse già eseguito dei pagamenti all'Agente della riscossione, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate, in sede di rielaborazione del piano di ammortamento, provvederà a imputare alle rate ancora dovute anche gli importi già pagati a titolo di sanzione, fermo restando che non si procederà al rimborso di eventuali eccedenze.</p> <p>Sul tema si veda anche la circolare n. 13/E/2016.</p>	
<b>Rateazione avvisi bonari solo con rate costanti</b>	<p>La possibilità di ottenere il pagamento dilazionato delle somme dovute per avviso bonario è possibile solo a condizione di utilizzare il meccanismo delle rate costanti trimestrali.</p> <p>Non risultano ammessi, invece, piani con rate crescenti o decrescenti.</p>	<b>19.2.4</b>

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

*firma*

## Informative e news per la clientela di studio

---

Ai gentili Clienti

Loro sedi

### Oggetto: LE NOVITÀ NEGLI STUDI DI SETTORE PER L'ANNO 2015

Con la messa a disposizione della versione definitiva del *software* Gerico, avvenuta già alla metà del mese di aprile 2016, è partita in ampio anticipo rispetto agli anni precedenti la campagna compilativa degli studi di settore relativi al periodo d'imposta 2015.

Tale situazione comporterà verosimilmente una conferma della ordinarie scadenze di versamento del saldo 2015 e primo acconto 2016 delle imposte sui redditi e dell'Irap, essendo stata la proroga concessa in passato "giustificata" proprio dal ritardo con il quale venivano messi a disposizione dei contribuenti gli strumenti necessari al calcolo della congruità, coerenza e normalità economica.

Andiamo, pertanto, ad analizzare le principali novità riscontrabili per quest'anno, tra le quali si segnalano:

- la semplificazione del quadro A "Personale addetto all'attività" e del quadro F "Elementi contabili";
- l'introduzione di specifici righe nei quadri F (impresa) e G (lavoro autonomo) riservati alla maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi (c.d. "maxi-ammortamenti");
- la "conferma" degli indicatori di coerenza, normalità economica e di anomalia, applicati per il 2013;
- l'aggiornamento della territorialità.

#### I dati del personale addetto all'attività (quadro A)

Per quanto riguarda il quadro A, nel quale sono fornite le informazioni relative al personale che presta la propria opera nell'attività, si riscontra una sostanziale "uniformità" dei righe contenuti nei prospetti che fanno riferimento tanto alle imprese quanto ai professionisti.

In particolare nel settore delle manifatture la semplificazione ha comportato che:

- le informazioni in precedenza richieste nei righe A02 "Quadri", A03 "Impiegati", A04 "Operai generici", A05 "Operai specializzati", sono confluite nel nuovo rigo A01 "Dipendenti a tempo pieno";
- le informazioni in precedenza richieste nei righe A06 "Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro intermittente, di lavoro ripartito" e A08 "Assunti con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con contratto di somministrazione lavoro", sono confluite nel nuovo rigo A02 "Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con contratto di somministrazione di lavoro".

È stato inoltre inserito in alcuni studi di settore il nuovo rigo A12 "Giornate di sospensione, C.I.G e simili del personale dipendente" mentre il quadro A presente negli studi di settore con doppi elementi contabili (quadri F e G) è stato sdoppiato, prevedendo un quadro A "IMPRESA" ed un quadro A "LAVORO AUTONOMO".

#### I quadri degli elementi contabili (quadri F e G)

Relativamente ai quadri destinati ad accogliere gli elementi contabili (quadri F e G) l'unica novità degna di nota – oltre alla formale eliminazione, negli studi evoluti, del rigo F15 fatto confluire nel rigo F14 - riguarda l'introduzione nei righe F18 (campo 6) e F20 (campo 3) dei modelli dei dati contabili previsti per le imprese, degli apposti riquadri destinati alla gestione della maggiorazione del 40% dei canoni di *leasing* e degli ammortamenti, determinata per effetto delle agevolazioni introdotte dai commi 91-92, articolo 1, Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015).

Nel merito si precisa che tale importo va riferito esclusivamente alla predetta maggiorazione; pertanto, il totale indicato non va considerato un “di cui” e, quindi, non deve in alcun modo essere riconciliato nei riepiloghi previsti ai campi precedenti dei rigi F18 e F20. La stessa regola vale anche per i dati contabili riguardanti i professionisti. In tale caso la maggiorazione va indicata al rigo G11 campo 3 per gli ammortamenti e al rigo G12 campo 2 per i canoni di *leasing*.

Si tenga poi presente che il cosiddetto maxi-ammortamento (o maggiorazione del canone nel caso del *leasing*) dedotto, sarà irrilevante ai fini dell’analisi di congruità e di coerenza.

#### **Esonero da modello studi e abolizione modelli Ine**

Dal punto di vista procedurale, in un’ottica di semplificazione, vengono da quest’anno ampliate le ipotesi di esonero dall’obbligo di compilazione del modello studi di settore. Si tratta dei contribuenti:

- che hanno cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta (codice di esclusione “2”)
- che si trovano in liquidazione ordinaria (codice di esclusione “5”)

e che in passato erano comunque tenuti a compilare il modello Studi, ancorché non rilevante ai fini dell’accertamento.

Relativamente alla decorrenza di tali previsioni di esonero va precisato che tale “semplificazione” trova applicazione con riguardo ai modelli studi di settore allegati al modello Unico 2016.

**N.B.** Nel caso di utilizzo del modello Unico 2015, quindi, è ancora richiesta la presentazione del modello dati studi di settore: è il caso, ad esempio, del soggetto che si pone in liquidazione ordinaria nel corso del 2015 e che in relazione al periodo ante-liquidazione (considerato periodo di cessazione attività) deve utilizzare il modello “vecchio” cioè Unico 2015.

Analogamente, per coloro che già non erano nemmeno tenuti alla compilazione del modello Studi (vedi chi ha iniziato l’attività) viene soppresso anche l’altro adempimento cui soggiacevano: la compilazione e relativa trasmissione dei modelli Ine (indicatori di normalità economica).

Nel frontespizio del modello Unico 2016 è stata quindi eliminata la relativa casella che andava barrata in caso di caso di presentazione di tali modelli.

Rimangono inalterati, invece, gli obblighi per i contribuenti per cui operano le altre cause di esclusione dall’applicazione degli studi di settore che restano tenuti all’invio dei modelli. Si tratta, ad esempio, dei soggetti con volume di ricavi tra 5.164.569 euro e 7.500.000 euro, per i quali la comunicazione dei dati dovrebbe essere utilizzata per la successiva fase di analisi per l’evoluzione degli studi di settore.

#### **La territorialità**

Sul versante della territorialità, il D.M. 22 dicembre 2015 ha individuato specifici indicatori territoriali, applicabili dal 2015, al fine di differenziare le modalità di applicazione degli studi di settore per tener conto dell’influenza della localizzazione territoriale sulla determinazione dei ricavi.

La metodologia applicata per individuare gli indicatori considera i diversi livelli:

- dei canoni di affitto dei locali commerciali;
- del reddito medio imponibile Irpef;
- delle retribuzioni.

Con successivo D.M. del 17 marzo 2016 vengono apportate integrazioni agli studi di settore prevedendo l’aggiornamento:

- della “Territorialità dei *Factory Outlet Center*” nell’ambito dello studio WM05U (commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature e pelletterie ed accessori);
- delle “Aggregazioni comunali” nell’ambito dello studio WG44U (strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere)
- della “Territorialità del livello delle tariffe applicate per l’erogazione del servizio taxi” nell’ambito dello studio WG72A (trasporto con taxi e noleggio di autovetture con conducente);
- delle analisi territoriali a seguito dell’istituzione / ridenominazione di alcuni Comuni nel corso del 2015.

### I correttivi anticrisi

Da ultimo i correttivi anticrisi, la cui attivazione passa per la compilazione dei dati compresi nel quadro T del modello Studi (ad eccezione di alcuni modelli studi relativi al comparto delle professioni nei quali tale quadro è stato soppresso).

Il via libera ai correttivi crisi applicabili al 2015 è stato dato dalla Commissione degli esperti lo scorso 2 dicembre (ancorché alla data odierna non risulti ancora pubblicato in G.U. il relativo D.M.).

I correttivi sono stati determinati per adattare gli studi di settore alla situazione di crisi economica del 2015 e sono riconducibili a queste cinque categorie (si evidenzia, quindi, che da quest'anno i correttivi sono stati estesi anche agli indicatori di coerenza):

- correttivi congiunturali di settore;
- correttivi congiunturali territoriali;
- correttivi congiunturali individuali;
- interventi relativi all'analisi di normalità economica;
- interventi relativi all'analisi di coerenza economica.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

*firma*

## Informative e news per la clientela di studio

---

Ai gentili Clienti

Loro sedi

### Oggetto: BONUS MOBILI GIOVANI COPPIE – I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA

La Legge di Stabilità per il 2016 (L. 208/2015), oltre alla proroga delle consuete agevolazioni edilizie, ha previsto – dal periodo d’imposta 2016 - un nuovo *bonus* per i mobili che le giovani coppie intendano destinare ad una unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Anche in questo caso, al pari del bonus previsto per l’acquisto di mobili da destinare ad immobili oggetto di recupero edilizio (agevolazione prevista già dal 2013 e prorogata anche questa sino alla fine del 2016), il beneficio è pari al 50% della spesa e viene ripartito su di un arco temporale di 10 anni.

Per esplicita previsione normativa i due bonus mobili non sono cumulabili sullo stesso immobile.

Sul punto è recentemente intervenuta la circolare n. 7/E/2016 per chiarire le regole applicative dell’agevolazione.

Di seguito si riepilogano i principali chiarimenti:

Il vincolo di coppia	La norma richiede che si tratti di soggetti <i>“costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni”</i> . Sul punto l’Agenzia precisa che l’esistenza del nucleo da almeno un triennio riguardi solo il caso di convivenza, mentre questo non viene richiesto nel caso di matrimonio (che quindi potrebbe anche avvenire nel corso del 2016).
L’aspetto anagrafico	La coppia può definirsi giovane quando <i>“almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni”</i> . Pertanto, all’interno della coppia, basta che uno dei due componenti rispetti il requisito anagrafico fissato per poter usufruire del <i>bonus</i> . L’agenzia afferma che, per non creare disparità di trattamento in base alla data di compleanno, il requisito anagrafico deve intendersi rispettato dai soggetti che compiono il 35° anno d’età nell’anno 2016, a prescindere dal giorno e dal mese in cui ciò accade. Quindi, se il contribuente “giovane” compie il 35° anno di età, ad esempio, in marzo, comunque gli acquisti di mobili saranno agevolabili (al rispetto di tutti gli altri requisiti), tanto che questi avvengano prima o dopo tale data.
Acquirente dell’immobile	Per fruire del <i>bonus</i> , i mobili devono essere destinati ad un’unità immobiliare acquistata dalla giovane coppia, immobile che deve essere adibito da questi a propria abitazione principale. Sul punto l’Agenzia puntualizza come, in assenza di diversa prescrizione normativa, si deve ritenere che l’unità immobiliare possa essere acquistata, a titolo oneroso o gratuito e che l’acquisto possa essere effettuato da entrambi i coniugi o conviventi <i>more uxorio</i> o da uno solo di essi. In quest’ultimo caso, nel rispetto della ratio della norma, l’acquisto deve essere effettuato dal componente che caratterizza anagraficamente la giovane coppia e quindi dal componente che non abbia superato il 35° anno d’età nel 2016. Da evidenziare che, essendo richiamata anche l’acquisizione a titolo gratuito, l’immobile può pervenire alla coppia (o comunque al contribuente che rispetta il requisito anagrafico) tramite donazione o successione.
Momento di acquisto dell’immobile	La norma non precisa quando debba essere stata acquistata l’abitazione da arredare. Sul punto l’Agenzia osserva come l’acquisto dell’unità immobiliare si ritiene che possa essere effettuato nell’anno 2016 o che possa essere stato effettuato nell’anno 2015.



Momento di destinazione ad abitazione principale	<p>L'immobile, come detto, deve essere destinato ad abitazione principale al fine di beneficiare del bonus sui mobili ad esso destinati.</p> <p>Secondo l'Agenzia, l'immobile deve essere destinato ad abitazione principale di entrambi i componenti la giovane coppia e ritiene che tale destinazione debba sussistere, in linea di principio, nell'anno 2016. Tuttavia, tenuto conto che, come detto, può intercorrere un arco di tempo fra l'acquisto dell'immobile e la sua destinazione ad abitazione principale della giovane coppia, gli immobili acquistati nel 2016 possono, ai fini dell'agevolazione in esame, essere destinati ad abitazione principale entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi per tale periodo d'imposta (termine di presentazione del modello Unico PF 2017, 30 settembre 2017). Ciò in quanto tale destinazione deve sussistere al momento di presentazione della dichiarazione per consentire la fruizione della detrazione stessa.</p>
Beni agevolabili	<p>A differenza dei beni destinati ad un immobile oggetto di intervento edilizio, nel qual caso il <i>bonus</i> spetta tanto all'arredamento quanto agli elettrodomestici, per il <i>bonus</i> giovani coppie l'agevolazione riguarda esclusivamente l'arredamento.</p> <p>Il <i>bonus</i> quindi spetta, a titolo esemplificativo, per gli acquisti di letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell'arredo dell'immobile. Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il <i>parquet</i>), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.</p> <p>L'acquisto dei mobili può essere effettuato anche prima che si verifichino gli altri requisiti. La circolare n. 7/E/16 propone il seguente esempio: se una coppia coniugata acquista i mobili a marzo 2016 e stipula il rogito di acquisto dell'unità immobiliare ad ottobre 2016, nel rispetto del requisito anagrafico, avrà diritto alla detrazione sempreché l'unità immobiliare sia destinata ad abitazione principale di entrambi, entro il termine per la presentazione dei redditi relativa all'anno 2016.</p>
Acquirente dei mobili	<p>Altra precisazione fornita dall'Amministrazione finanziaria riguarda il soggetto che, all'interno della coppia, deve sostenere la spesa. Per fruire della detrazione non rileva quale dei componenti il nucleo familiare acquisti i mobili, le cui spese possono, pertanto, essere sostenute indifferentemente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• da parte di entrambi i componenti la giovane coppia;</li> <li>• da uno solo dei componenti la giovane coppia, anche se diverso dal proprietario dell'immobile e anche se ha superato i 35 anni d'età. Da notare che l'acquisto può essere sostenuto anche solo dal soggetto <i>over 35</i> anni (mentre, come si è detto, l'immobile da destinare ad abitazione principale deve essere acquistato, anche solo per una quota, dal soggetto <i>under 35</i> anni).</li> </ul> <p>L'ammontare massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione deve essere comunque riferito alla coppia; pertanto, se le spese sostenute superano l'importo di 16.000 euro, la detrazione deve essere calcolata su tale ammontare massimo e ripartita fra i componenti della coppia, in base all'effettivo sostenimento della spesa da parte di ciascuno.</p>
Pagamento	<p>Per la fruizione della detrazione è necessario che il pagamento sia effettuato mediante bonifico, carta di debito (<i>bancomat</i>), ovvero carta di credito.</p> <p>Potrà essere utilizzato il bonifico senza ritenuta; peraltro l'Agenzia rettifica la propria posizione anche in relazione al <i>bonus</i> mobili destinati ad immobili oggetto di interventi edilizi. Il bonifico "ordinario" è quindi accettato per entrambi i <i>bonus</i> mobili.</p> <p>Se il pagamento dei mobili è effettuato mediante carte di credito o carte di debito, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso.</p> <p>Viene ribadito, al contrario, come non vi sia alcun diritto alla detrazione per le spese pagate mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.</p> <p>Le spese sostenute devono essere "documentate" conservando la documentazione attestante l'effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti o gli scontrini parlanti.</p>

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

*firma*

## Informative e news per la clientela di studio

---

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

### **Oggetto: APPROVATO IL MODELLO IPEA PER LO SCOMPUTO DELLE PERDITE IN CASO DI ACCERTAMENTO**

Con il decreto di riforma del sistema sanzionatorio amministrativo-tributario (articolo 25, D.Lgs. 158/2015) il Legislatore ha riconosciuto ai contribuenti la possibilità di scomputare dai maggiori imponibili emersi in occasione di avvisi di accertamento le eventuali perdite pregresse da questi detenute.

In particolare, mentre le perdite relative al periodo d'imposta oggetto di accertamento sono scomputate in diminuzione direttamente dall'Ufficio, quelle pregresse possono essere scomputate a richiesta del contribuente soltanto in presenza di maggiori imponibili dopo l'eventuale scomputo delle perdite di periodo. In quest'ultimo caso il contribuente è quindi tenuto a presentare un'apposita istanza al competente ufficio.

Di recente, con il provvedimento datato 8 aprile 2016, l'Agenzia delle entrate ha approvato il nuovo modello Ipea, utilizzabile per tale richiesta di scomputo in diminuzione delle perdite pregresse dai maggiori imponibili accertati o definiti.

Il modello va presentato al competente ufficio, tramite posta elettronica certificata (pec), corredato dalla copia del documento d'identità del firmatario dello stesso.

Il citato provvedimento specifica che la richiesta in diminuzione può essere effettuata solamente per le perdite pregresse non utilizzate alla data di presentazione del modello. In particolare:

- per perdite pregresse si intendono quelle "maturate anteriormente al periodo d'imposta oggetto di rettifica e ancora utilizzabili alla data di chiusura dello stesso";
- si considerano utilizzate alla data di presentazione del modello in esame le perdite:
  - scomputate nelle dichiarazioni dei redditi presentate dal contribuente relative a periodi d'imposta successivi a quelli oggetto di rettifica;
  - rettificate / scomputate dall'Ufficio a seguito di precedenti atti impositivi.

Le perdite per le quali il contribuente presenta il modello, relativamente alla parte scomputata in diminuzione, non sono più utilizzabili.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

***Firma***



## MODELLO PER L'ISTANZA DI COMPUTO IN DIMINUZIONE DELLE PERDITE DAI MAGGIORI IMPONIBILI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO

Art. 42, comma 4, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e art. 7, comma 1-ter, del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218  
introdotti dall'articolo 25 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158

<b>DATI DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO, DELL'INVITO AL CONTRADDITTORIO O DEL PROCESSO VERBALE DI COSTATAZIONE</b>	N. avviso di accertamento/invito a comparire <input style="width: 300px; height: 20px;" type="text"/>	Data consegna verbale giorno <input style="width: 30px;" type="text"/> mese <input style="width: 30px;" type="text"/> anno <input style="width: 30px;" type="text"/>	Tipo atto <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>
<b>DATI DEL SOGGETTO ISTANTE</b>	Codice fiscale <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>		
Cognome o denominazione o ragione sociale <input style="width: 300px; height: 20px;" type="text"/>		Nome <input style="width: 200px; height: 20px;" type="text"/>	
Data di nascita giorno <input style="width: 30px;" type="text"/> mese <input style="width: 30px;" type="text"/> anno <input style="width: 30px;" type="text"/>		Comune (o Stato estero) di nascita <input style="width: 300px; height: 20px;" type="text"/>	
Telefono o cellulare prefisso <input style="width: 30px;" type="text"/> numero <input style="width: 100px;" type="text"/>		Sesso (barrare la relativa casella) <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	
Provincia (sigla) <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>			
<b>DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA ISTANZA</b>	Codice fiscale firmatario <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>		
Codice carica <input style="width: 30px; height: 20px;" type="text"/>		Codice fiscale dell'eventuale società rappresentante <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	
Cognome <input style="width: 300px; height: 20px;" type="text"/>		Nome <input style="width: 200px; height: 20px;" type="text"/>	
Data di nascita giorno <input style="width: 30px;" type="text"/> mese <input style="width: 30px;" type="text"/> anno <input style="width: 30px;" type="text"/>		Comune (o Stato estero) di nascita <input style="width: 300px; height: 20px;" type="text"/>	
Codice Stato estero <input style="width: 30px; height: 20px;" type="text"/>		Stato federato, provincia, contea <input style="width: 200px; height: 20px;" type="text"/>	
Località di residenza <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>			
Indirizzo estero <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>			
<b>FIRMA</b>	N. moduli quadro US <input style="width: 30px; height: 20px;" type="text"/>		
FIRMA <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>			

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**QUADRO US**

Perdite da computare in diminuzione dai maggiori imponibili

 Mod. N. 

--	--	--

<b>SEZIONE I</b>		Periodo di imposta								
Periodo d'imposta e istanza rimborso da Irap	<b>US1</b>	1 giorno mese anno		2 giorno mese anno				Istanza rimborso da Irap		
		dal		al				3		
								,00		
<b>SEZIONE II</b>										
Situazione perdite pregresse		Perdite utilizzabili in misura limitata		Perdite utilizzabili in misura piena						
	<b>US2</b>	1		2						
		,00		,00						
		PERDITE SOGGETTE A SCADENZA								
		3		4		5		6		7
		,00		,00		,00		,00		,00
<b>SEZIONE III</b>										
Perdite non disponibili		PERDITE SCOMPUTATE DAL REDDITO								
		Perdite utilizzabili in misura limitata		Perdite utilizzabili in misura piena						
	<b>US3</b>	1		2						
		,00		,00						
		PERDITE SOGGETTE A SCADENZA								
		3		4		5		6		7
		,00		,00		,00		,00		,00
		PERDITE RETTIFICATE								
		Perdite utilizzabili in misura limitata		Perdite utilizzabili in misura piena						
	<b>US4</b>	1		2						
		,00		,00						
		PERDITE SOGGETTE A SCADENZA								
		3		4		5		6		7
		,00		,00		,00		,00		,00
<b>SEZIONE IV</b>										
Perdite disponibili di cui si chiede l'utilizzo in diminuzione dai maggiori imponibili		PERDITE DISPONIBILI								
		Perdite utilizzabili in misura limitata		Perdite utilizzabili in misura piena						
	<b>US5</b>	1		2						
		,00		,00						
		PERDITE SOGGETTE A SCADENZA								
		3		4		5		6		7
		,00		,00		,00		,00		,00
		PERDITE DI CUI SI CHIEDE L'UTILIZZO								
		Perdite utilizzabili in misura limitata		Perdite utilizzabili in misura piena						
	<b>US6</b>	1		2						
		,00		,00						
		PERDITE SOGGETTE A SCADENZA								
		3		4		5		6		7
		,00		,00		,00		,00		,00
		Totale <sup>8</sup>								
		,00								

## Le procedure amministrative e contabili in azienda

---

Ai gentili Clienti

Loro sedi

### Oggetto: IL CONTRATTO DI AGENZIA

Gli articoli 1748 e seguenti del codice civile regolano il contratto di agenzia.

In linea generale possiamo definire l'agente come colui che promuove la conclusione di contratti su incarico della ditta mandante.

Nel panorama odierno la figura dell'agente si confonde spesso con quella del rappresentante, del procuratore e del mediatore, in realtà esiste una netta differenza tra le figure in quanto:

- il rappresentante, rispetto all'agente, può anche concludere i contratti in nome e per conto della mandante,
- il mediatore agisce in proprio, promuovendo un affare senza incarico specifico da una delle parti,
- il procuratore, a differenza dei precedenti, promuove l'affare in maniera non stabile, da cui discende l'esercizio senza iscrizione a ruoli o Enasarco.

Differenze tra le 3 figure:

Agente	Rappresentante	Mediatore	Procuratore
Promuove la conclusione di un contratto su incarico della ditta mandante	Può concludere i contratti in nome e per conto della ditta mandante	Mette d'accordo due parti nell'ambito di un accordo contrattuale senza agire su incarico di nessuna delle due	Promuove la conclusione di contratti in maniera non stabile, il rapporto con la casa mandante ha natura occasionale

Gli agenti e i rappresentanti quindi sono soggetti incaricati stabilmente da una o più imprese di promuovere in una o più zone determinate, le vendite attraverso l'acquisizione di ordini di acquisto. L'agente di commercio assume in maniera stabile, senza vincolo di subordinazione, cioè in maniera autonoma ed utilizzando i propri mezzi, l'incarico di stabilire dei contratti di vendita tra l'azienda mandante e potenziali clienti, in base a un accordo, chiamato contratto di agenzia, che lo vincola a svolgere questo mandato in una area geografica oppure su una tipologia di clienti ben definita (si parla in tal caso di esclusiva). La sua attività viene retribuita con versamento di provvigioni cioè in percentuale del fatturato prodotto dalle vendite effettuate anche se talvolta, oltre alla provvigione, è possibile che vi sia una parte di retribuzione fissa.

Tipologia di agente	
Monomandatario	rappresentano una sola azienda
Plurimandatario	rappresentano contemporaneamente più aziende

### Requisiti dell'agente

Secondo il dettato della L. 204/1985 per esercitare la professione di Agente di Commercio è necessario iscriversi presso le Camere di Commercio. Ai fini dell'iscrizione l'agente deve presentare appositi requisiti, alcuni di carattere generale, altri di carattere morale e professionale.

I requisiti professionali, da considerarsi alternativi, sono:

- diploma di scuola di secondo grado ad indirizzo commerciale o laurea in materie commerciali o giuridiche;
- attestato di specifico corso professionale di qualificazione riconosciuto dalle Regioni;

- esperienza lavorativa di almeno due anni, negli ultimi cinque anni, anche non continuativa, come dipendente con una qualifica di addetto alle vendite o intermediario finanziario;
- essere stato titolare di attività commerciale o artigiana autonoma per almeno due anni nell'ultimo quinquennio comprensiva di vendita.

Nel caso di società di agenzia il requisito professionale deve essere posseduto dal legale rappresentante.

Occorre ricordare che l'esercizio dell'attività di agente è incompatibile con lo svolgimento dell'attività di dipendente e di mediatore.

### Enasarco

I mandatari hanno l'obbligo di iscrivere i propri agenti all'Enasarco. La Fondazione Enasarco é l'ente previdenziale dei Rappresentanti e degli Agenti di Commercio che si affianca all'Inps (l'agente deve infatti iscriversi anche alla gestione commercianti). Tale Ente si occupa anche di accantonare per conto degli Agenti di Commercio il F.I.R.R. che rappresenta il trattamento di fine rapporto che le aziende versano annualmente in proporzione al fatturato provvigionale dell'Agente di Commercio e che viene liquidato all'Agente stesso alla cessazione del mandato con l'Azienda.

Misura del contributo previdenziale Enasarco		
Misura del contributo	15,10% sull'imponibile delle provvigioni fatturate	50% a carico ditta 50% a carico agente
Contributo minimale annuo	Monomandatari	Euro 834,00 + Istat
	Plurimandatari	Euro 417,00 + Istat
Massimale provvigionale	Monomandatari	Euro 37.500,00
	Plurimandatari	Euro 25.000,00



Per ottenere il trattamento pensionistico dalla Fondazione bisogna avere un'anzianità contributiva di almeno venti anni. Coloro che non hanno raggiunto la predetta anzianità e smettono l'attività di Agente di Commercio, possono continuare i versamenti contributivi su base volontaria.

Scadenza dei versamenti Enasarco	
20 maggio	I trimestre
20 agosto	II trimestre
20 novembre	III trimestre
20 febbraio	IV trimestre

### Aspetti contabili

Al ricevimento della fattura emessa dall'agente la ditta mendante dovrà rilevarla con la seguente scrittura contabile:

Diversi	a	Debiti vs Agente XXX
Provvigioni passive		
Iva a credito		

Successivamente sarà necessario rilevare la quota parte pari al 50% del debito Enasarco a carico dell'agente:

Debito vs Agente XXX	a	Debiti vs Enasarco
----------------------	---	--------------------

Quindi andrà rilevato il debito verso l'Enasarco di competenza dell'azienda e pari al restante 50%:

Contributi Enasarco	a	Debiti vs Enasarco
---------------------	---	--------------------

All'atto del versamento Enasarco per l'ammontare totale pari al 100% del contributo l'azienda rileverà:

Debiti vs Enasarco	a	Banca c/c
--------------------	---	-----------

Si procederà quindi a saldare l'agente, al netto del suo debito verso Enasarco saldato dall'azienda:

Debito vs Agente XXX	a	Diversi
	a	Banca c
	a	Erario c/ ritenute

La ritenuta, che verrà versata entro il 16 del mese successivo al pagamento fattura, è prevista dall'articolo 25-bis, D.P.R. 633/1972 ed è pari al 23% del 50% dell'ammontare delle provvigioni.

### Firr

Il Fondo indennità di risoluzione del rapporto (Firr) è costituito, come già detto, dalle somme che vengono accantonate presso Enasarco dalle aziende mandanti in favore dei propri agenti. Alla cessazione del mandato di agenzia, la Fondazione liquida all'agente le relative cifre accantonate. Nel caso in cui il mandato di un agente cessi nell'anno solare ancora in corso, il Firr relativo a quell'anno dovrà essere liquidato dall'azienda mandante direttamente all'agente.

Le ditte preponenti sono tenute ad accantonare annualmente una somma rapportata alle provvigioni liquidate agli agenti, secondo aliquote stabilite dagli accordi economici collettivi (accordi di cui si dirà in seguito). L'importo del contributo viene calcolato tenendo conto di:

- importo totale delle provvigioni liquidate nell'anno solare precedente,
- tipologia del mandato ,
- numero di mesi di durata del mandato.

#### Le aliquote Firr sono attualmente stabilite nelle seguenti misure

Monomandatari	Plurimandatari
4% sulle provvigioni fino a 12.400 euro	4% sulle provvigioni fino a 6.200 euro
2% sulla quota delle provvigioni tra 12.400,01 e 18.600,00 euro	2% sulla quota delle provvigioni tra 6.200,01 e 9.300,00 euro
1% sulla quota delle provvigioni oltre euro 18.600,01	1% sulla quota delle provvigioni oltre euro 9.300,01

In merito alla scadenza contributiva, il Firr si calcola sull'intero anno ma si versa una sola volta, la data è stabilita al 31/3 di ogni anno.

### Aspetti contabili

Al 31 dicembre la casa mandante deve rilevare l'accantonamento Firr dell'anno, l'accantonamento troverà allocazione, con la scrittura che segue, nel conto economico alla voce B7:

Accantonamento Firr	a	Debiti vs Enasarco
---------------------	---	--------------------

Successivamente il Firr dovrà essere versato, la scrittura contabile sarà la seguente:

Debiti vs Enasarco	a	Banca c/c
--------------------	---	-----------

Può tuttavia succedere che il rapporto di agenzia venga interrotto nel corso dell'anno, in tale situazione la casa mandante dovrà contabilizzare il contributo spettante all'agente per la parte di anno dal 1° gennaio al giorno dell'interruzione, in questo caso però il debito sarà verso l'Agente e non verso l'Enasarco, la scrittura contabile sarà la seguente:

Accantonamento Firr	a	Debiti vs Agente
---------------------	---	------------------

Successivamente tale quota di Firr dovrà essere versata, al netto della ritenuta del 20%, la scrittura contabile sarà la seguente:

Debito vs Agente	a	Diversi
	a	Erario c/ ritenute
	a	Banca c/c

### Indennità di cessazione del rapporto di agenzia

L'articolo 1751 del codice stabilisce che alla cessazione del contratto di agenzia il preponente corrisponda all'agente un'indennità quando:

- l'agente abbia procurato nuovi clienti, ovvero abbia rinforzato i rapporti con i precedenti tanto da permettere al mandante di poterne beneficiare anche dopo la conclusione del rapporto,
- l'ammontare dell'indennità riconosciuta sia equo rispetto al lavoro svolto e alle provvigioni cui l'agente rinuncia.

L'indennità è dovuta anche in caso di morte dell'agente.

Il codice stabilisce poi delle fattispecie in cui l'indennità non è dovuta, in particolare si tratta dei casi in cui:

- il mandante risolva il contratto per inadempienza grave dell'agente,
- l'agente receda per fatto imputabile al preponente,
- l'agente receda per fatto a lui stesso imputabile e tale da non poter permettere la prosecuzione del rapporto (limite di età per esempio),
- si verifichi la cessione del contratto di agenzia.

Il codice civile stabilisce anche l'ammontare della indennità pagabile all'agente, essa non può superare la cifra equivalente all'indennità annua calcolata come media annuale delle retribuzioni rimosse dall'agente negli ultimi 5 anni. Se il contratto ha avuto durata inferiore allora la media andrà calcolata su tale minore periodo. Il codice civile, inoltre, impone un termine di decadenza per l'esercizio del diritto all'indennità di cui all'articolo 1751, esso deve essere esercitato entro un anno dallo scioglimento del rapporto di agenzia.

### Aspetti contabili

Contabilmente si possono svolgere le seguenti considerazioni.

L'accordo economico collettivo degli agenti prevede che l'indennità di cessazione del rapporto di agenzia sia costituita dalle seguenti componenti:

1. indennità di risoluzione del rapporto che spetta all'agente al momento della cessazione dello stesso ed è calcolata sulla base delle provvigioni maturate e liquidate con applicazione di apposite percentuali e limiti massimi. Le somme così determinate sono accantonate ogni anno in apposito fondo;
2. indennità suppletiva di clientela da corrisponderci nel caso in cui il contratto si sciogla su iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all'agente o rappresentante.

La scrittura contabile per l'accantonamento di detta indennità è la seguente:

Indennità di cessazione del rapporto di agenzia	a	Tfr Agenti
---	---	------------



Nel momento in cui uno dei rapporti di agenzia venisse a cessare l'azienda deve confrontare l'indennità liquidata all'agente con quella per lo stesso dedotta nei precedenti esercizi.

Possono verificarsi 2 casi:

- l'indennità liquidata risulti maggiore di quella accantonata;
- l'indennità liquidata risulti minore di quella accantonata.

Nel primo caso la differenza con la maggiore indennità liquidata sarà dedotta dal reddito nell'esercizio in cui essa sarà versata con emersione di una sopravvenienza passiva per l'azienda. Se si suppone che la indennità liquidata sia pari a 15.000 e quella accantonata a 12.000, avremo:

Diversi	a	Debiti vs Agente Rossi M.	15.000
Tfr Agenti	a		12.000
Sopravvenienza passiva	a		3.000

Nel secondo caso invece la differenza genererà una sopravvenienza attiva da assoggettare a tassazione nell'esercizio del pagamento:

Tfr Agenti	a	Diversi	15.000
	a	Debiti vs Agente Rossi M.	12.000
	a	Sopravvenienze attive	3.000

#### Gli Accordi Economici Collettivi

Gli Accordi Economici Collettivi sono degli accordi tra le associazioni di categoria delle aziende mandanti e le associazioni di categoria dei Rappresentanti e Agenti di Commercio. Tali accordi regolano la contrattazione tra le parti affiancandosi al dettato codicistico ed hanno valore giuridico in caso di controversia legale.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

*firma*